

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBO** e **BETTIZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1977

Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica

ONOREVOLI SENATORI!

I. — È da ricordare preliminarmente che tra il 1968 — l'anno della prima contestazione universitaria — ed il 1970 i liberali presentarono in Parlamento due disegni di legge: uno dal titolo « Nuovo ordinamento dell'Università » (atti Camera n. 788 del 22 dicembre 1968 e Senato n. 394 del 4 gennaio 1969) e l'altro dal titolo « Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per l'emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (atto Camera n. 2364 del 26 febbraio 1970). Qualche anno dopo presentarono alla Camera la proposta di legge n. 2906 (10 aprile 1974) dal titolo « Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ».

Il disegno di legge che oggi abbiamo l'onore di presentare e che reca il titolo: « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » si ricollega idealmente e storicamente alle ricordate tre proposte di legge nei cui confronti si pone in

rapporto di continuazione, sviluppandone ed approfondendone i temi qualificanti, aggiungendone di nuovi ed adeguandoli alla realtà del presente momento storico.

II. — È nostra profonda convinzione che riordinamento dell'Università e riordinamento della ricerca scientifica debbano procedere di pari passo, non essendo possibile tenere separata la ricerca scientifica dall'Università. Non si sottolineerà mai abbastanza che l'Università, ove la si intenda e configuri come l'istituzione scolastico-culturale al più alto livello operante nel Paese, è la sede naturale della ricerca fondamentale. E senza la ricerca fondamentale, la ricerca tecnologica ed orientata non ha possibilità alcuna di fiorire. Inoltre c'è da tenere ben presente che solo nell'Università si possono formare le nuove schiere di ricercatori: è stato scritto che « fuori dalle Università è estremamente difficile creare l'atmosfera favorevole alla ricerca perchè mancano i giovani che sono una specie di lievito spirituale e forniscono le nuove leve di ricercatori; mancano le attività didattiche che sono utili ai ricercatori perchè li stimolano

ad apprendere e ad ordinare le proprie idee; mancano i contatti con i colleghi di discipline affini che soli impediscono l'eccessiva specializzazione ».

Infine, fuori dalle Università, manca quello spirito liberale che è congeniale alle attività dei ricercatori. Ecco i motivi principali che ci hanno indotto a proporre con lo stesso disegno di legge la riforma dell'Università e la riforma della ricerca scientifica.

III. — Per quanto riguarda il riordinamento dell'Università riteniamo opportuno trascrivere integralmente la prima parte della relazione premessa al testo della citata proposta di legge del 1968-69 sul « Nuovo ordinamento dell'Università ».

« Rischiano di fraintendere la vera natura dell'attuale malessere dell'Università non solo negli altri Paesi, ma anche e particolarmente in Italia, e di sottovalutarne la gravità, coloro che si limitano ad individuarne le cause nella insufficienza dei mezzi (locali e attrezzature), resa particolarmente acuta dal rapido ed ampio incremento del numero degli studenti e nel deterioramento del costume universitario, culminante in un certo grado di indisciplina dei docenti nell'adempimento dei loro doveri accademici e in un certo grado di decadimento della loro preparazione intellettuale. Certamente hanno operato ed operano anche queste cause, ma occorre rilevare, da una parte, che, se non ci fossero stati e non ci fossero altri fattori, il malessere universitario non avrebbe raggiunto l'attuale misura e sarebbe in ogni modo assai più facilmente aggredibile e, dall'altra, che le suddette cause in gran parte non sono cause prime ma cause seconde, cause cioè che derivano da altre cause di cui bisogna sforzarsi di acquistare una chiara idea se si vuole conoscere esattamente la natura dei mali di cui soffre l'Università del nostro tempo e nella nostra società e se si vuole evitare di sottovalutarne la gravità.

L'Università di oggi soffre principalmente per la somma delle difficoltà che le spetta di affrontare e padroneggiare per adattare i suoi ordinamenti, i suoi contenuti, i suoi metodi e procedimenti alla società nella quale opera e che è profondamente nuova

e diversa rispetto a quella in cui si costituì e modellò e foggì le strutture e contrasse le abitudini ancora largamente sopravvivenenti. Il contrasto che sta al centro dell'attuale malessere, specialmente in Italia, è il contrasto fra le forme sopravvissute dell'Università che si costituì e si affinò nella lunga fase storica della società pre-industriale e la sostanza delle esigenze, dei bisogni e degli ideali della presente società industriale, la quale sostanza nuova è già penetrata in parte in tali forme, ma, essendo largamente eccedente, da un lato le logora e dall'altro ne subisce la costrizione. L'attuale società ha presentato e presenta nuove e più varie domande intellettuali, derivanti dai contenuti sempre più decisamente scientifici delle sue prevalenti e più determinanti attività, ad una Università nella quale non solo perdura e predomina il tradizionale spirito umanistico, ma sopravvivono quegli ordinamenti e quei metodi che furono creati come gli strumenti più conformi alle esigenze del progresso degli studi suggeriti da tale spirito. È stato giustamente detto che la società industriale è intellettualmente esigente. Ma le sue esigenze intellettuali sono qualitativamente e quantitativamente varie. Includono quelle tradizionalmente umanistiche ma in un nuovo rapporto con le esigenze intellettuali di carattere scientifico e tecnico. A questo fattore intellettuale, con cui la società industriale preme sull'Università, si congiunge, rinforzandolo, un fattore morale e sociale che anch'esso contrassegna l'attuale società, ossia il fattore egualitaristico che non si concreta nel postulato dell'uguaglianza matematica bensì in quello dell'uguaglianza di possibilità. Uno strumento possente ed essenziale per la realizzazione dell'ideale dell'uguaglianza di possibilità è costituito dalla scuola, in ogni ordine e grado. La scuola è diventata l'organo più importante e determinante nella società industriale sia perchè questa società, per le forme della sua organizzazione e della sua attività, esige indispensabilmente che tutti i suoi componenti siano preparati intellettualmente, sia pure in differenti gradi d'intensità, e sia perchè, soprattutto per mezzo della scuola, si soddisfa il bisogno di

ascesa e di progresso sociale e civile che sorge su ogni punto dell'area della società industriale la quale, proprio in questo bisogno, ha il più potente fattore della sua mobilità e del suo dinamismo. Ovviamente questo bisogno universalmente diffuso di elevazione che ha individuato ed individua nella scuola il suo principale strumento, è sollecitato e alimentato dalla stessa abbondanza e varietà di occupazioni intellettuali offerte dalla società industriale.

Nei Paesi nei quali è stato più rapido lo sviluppo industriale si è avuto, in conseguenza di questo sviluppo, un subitaneo ed esplosivo incremento della popolazione scolastica a cui non si è potuto far fronte ovunque con il tempestivo apprestamento di mezzi adeguati. Tuttavia i problemi più difficili non sono stati e non sono quelli quantitativi, attinenti al rapporto tra alunni e strumenti materiali, pur se tali problemi hanno avuto ed hanno un peso non irrilevante, ma sono stati e sono i problemi qualitativi dell'ideazione di ordinamenti e metodi idonei a corrispondere sia alle peculiari esigenze e condizioni della popolazione scolastica, non solo cresciuta quantitativamente ma sociologicamente e moralmente nuova e diversa, sia ai mutati bisogni della società circostante. Questi problemi qualitativi sono sorti in ogni tipo di scuola ma sono diventati particolarmente acuti nella Università sia per cause oggettive, attinenti alle sue specifiche responsabilità sociali, sia per cause soggettive, attinenti alle caratteristiche spirituali e morali degli studenti universitari che non sono ancora adulti ma non sono più adolescenti e che sono stati e sono collocati in una particolare condizione nella società industriale. Poichè dall'Università escono i dirigenti più qualificati delle forme più elevate e più densamente intellettuali del lavoro e delle funzioni civili nella società industriale, era ed è logico che questa abbia premuto e preme in maggior misura, con la somma delle sue esigenze, sulla stessa Università. Quanto agli studenti non solo sono diventati incomparabilmente più numerosi (in Italia furono 77.429 nel 1938-1939 e sono saliti a 332.096 nel 1966-1967; gli iscritti al primo anno furono 22.035 nel

1938-1939 e sono saliti a 115.409 nel 1966-1967) ma straordinariamente più eterogenei e differenziati nelle condizioni di provenienza sociale, nel grado di attitudine allo studio scientifico, nei criteri di valutazione e nelle stesse aspirazioni. L'operazione più necessaria ed urgente, pur se più difficile, era ed è il concepire e inventare ordinamenti, contenuti e procedimenti atti a consentire la trasformazione di una massa tanto vasta e varia di giovani in gruppi attivi e responsabili di studenti e la loro razionale distribuzione su itinerari di studio corrispondenti alle nuove esigenze del lavoro sociale. Questa operazione condizionava e condiziona il passaggio alla cosiddetta Università di massa, la quale Università non può rinunciare e non rinunzia alla selezione ma è chiamata ad effettuarla in relazione ad una massa ognora crescente di giovani, in larga misura privi di tradizioni intellettuali, e perciò con strumenti almeno in parte diversi da quelli tradizionali e resi necessari anche dalle nuove esigenze a cui nella società di oggi debbono corrispondere gli studi universitari. Anche per l'Università si è dimostrato vero che la quantità oltre un certo limite si trasforma in una nuova qualità. Si è dovuto riconoscere, e si riconosce sempre di più, che il passaggio all'Università di massa, qual è richiesta da una società in cui cadono le barriere che si opponevano alla valorizzazione dei giovani meritevoli di qualsiasi provenienza via via che si allarga l'area e cresce il peso e insieme si moltiplicano i tipi delle professioni intellettuali, non può consistere e non consiste solo nella dilatazione e nell'espansione degli elementi suscettibili di un incremento puramente quantitativo ma deve concretarsi in una rimodellazione degli ordinamenti, dei contenuti e dei metodi, la quale consenta all'Università di rispondere alle nuove richieste sia dei giovani sia della società e insieme di ristabilire e rivalutare il suo compito più qualificante di istituzione operante per mezzo dell'insegnamento scientifico e perciò di principale focolaio della ricerca della verità, nei vari e connessi rami del sapere. Per questa imprescindibile e indifferibile rimodellazione, due peculiari caratteristiche del-

la gioventù che popola l'Università di oggi, e ancora di più popolerà l'Università di domani, bisogna tenere particolarmente presenti.

La prima caratteristica è quella dell'*animus* con cui una grande parte della gioventù studentesca partecipa alla vita universitaria e agli studi a cagione della sua origine sociale. Esattamente è stato osservato che, quali che siano le insufficienze dei vigenti sistemi scolastici universitari, questi ormai permettono più facilmente l'accesso dei figli delle classi meno abbienti alle più alte professioni sociali e alla stessa classe dirigente. Il rapporto fra il numero degli studenti provenienti dalle classi più abbienti e il numero degli studenti appartenenti alle classi meno abbienti si sposta continuamente e con ritmo crescente a favore del secondo. Ancora oggi un certo grado di agiatezza, e soprattutto un certo grado di cultura, esistenti nell'ambiente familiare, favoriscono gli studenti delle famiglie agiate, ma questa esatta rilevazione non ci può e non ci deve impedire di riconoscere che attualmente la mobilità sociale è sempre più determinata dai diplomi universitari. È cresciuto ed è destinato a crescere sempre di più il numero degli studenti sprovvisti di un fertile e solido retroterra familiare e che negli studi universitari cercano e trovano la via della loro elevazione sociale. Dalla presenza sempre più folta di questi giovani nella vita universitaria si sprigionano tensioni che, oltre un certo limite, possono diventare e diventano estremamente pericolose e che in ogni modo modificano la vita interiore dell'Università. Infatti questi giovani sono più ansiosi sia nei riguardi dei loro studi sia nei riguardi del loro avvenire professionale. Un loro eventuale insuccesso non ha lo stesso valore dell'insuccesso di giovani appartenenti a famiglie agiate. Essi, con i loro colleghi socialmente più fortunati, competono in una scuola e in una società che tendono ad essere sempre più rette dalla legge della meritocrazia per cui il solo merito personale, valutabile in termini di cultura e capacità, costituisce il criterio per l'accesso ai più alti gradi del lavoro e delle funzioni sociali, ma per le difficoltà che incontrano, anche a cagione della mancanza

di tradizioni culturali nell'originario ambiente familiare e per i rischi che paventano, possono cedere e sovente cedono a quella che uno scrittore francese ha chiamato recentemente l'ideologia della contro-meritocrazia. Questa ideologia si camuffa con la lotta contro l'autoritarismo burocratico e con la rivalutazione della spontaneità e della libertà contro le presunte coercizioni della società dei consumi e della "scuola dei padroni". Ovviamente non si può e non si deve concedere nulla alla contro-meritocrazia serpeggiante in tanta parte della gioventù studentesca di oggi, ma significherebbe volgere le spalle alla realtà rifiutarsi di riconoscere ed esaminare le condizioni in cui questa aberrante ideologia si produce per fronteggiarla con interventi e mezzi adeguati.

Una seconda caratteristica della gioventù studentesca di oggi è nella condizione di intimo contrasto in cui è posta nella società e nella scuola. I giovani di oggi sono adulati, protetti e assistiti con l'intento di risparmiare loro non solo ogni privazione ma anche ogni sforzo oltre un certo limite. Mentre questo culto e questo assistenzialismo hanno l'effetto di renderli, almeno in parte, inattivi e irresponsabili, essi, d'altro canto, vivono in una società che è ricca di eccitamenti del loro pensiero e delle loro aspirazioni, come, ad esempio, i mezzi di informazione radio-televisivi e la stampa. Non c'è ormai alcun mezzo di informazione e di intercomunicazione il cui uso i giovani non condividano pienamente con gli adulti al di fuori della scuola. Senonché il rapporto scolastico è rimasto pressoché invariato come se non fosse avvenuta quella specie di rivoluzione giovanile emancipatrice che di fatto è avvenuta e sempre più avviene nella società. È vero che la vita dei giovani nella famiglia e nella società soggiace a due spinte contrarie, a quella che, sprigionandosi dall'assistenzialismo di cui sono oggetto, tende a renderli sempre più passivi e irresponsabili, e a quella che, provenendo dai suddetti eccitamenti, li sollecita e ridesta accendendo in loro aspirazioni e propositi alla cui fruttifera maturazione non è peraltro molto propizio il clima creato dalla spinta opposta. Ma questa condizione d'animo e di spirito, sia nei suoi

aspetti distinti se non opposti, sia nei suoi aspetti convergenti, è comunque scarsamente considerata ai fini dell'organizzazione dell'attività intellettuale e di studio dei giovani nell'Università. L'Università opera e si comporta come se avesse nei suoi recinti materiali e ideali una gioventù diversa da quella che effettivamente la popola.

Nel procedere alla suddetta rimodellazione e nell'effettuarla bisogna, inoltre, tener presente il grave rischio in cui si ha la tendenza di incorrere per il premere della richiesta esterna della società sull'Università. Abbiamo già visto che la domanda intellettuale che la società pone all'Università è mutata. Questa domanda diventa sempre più una domanda tecnico-scientifica per i bisogni dell'apparato produttivo e organizzativo della società industriale. Sarebbe un grave errore respingere da parte dell'Università questa domanda, ma sarebbe un errore altrettanto grave quello di rimodellare l'Università unicamente secondo le esigenze poste da questa stessa domanda. Purtroppo in alcuni casi si tende a commettere il primo errore e in altri casi si tende a commettere il secondo. L'operazione della ricostruzione dell'Università è estremamente difficile proprio perchè consiste e deve consistere nell'adattarla alle esigenze del nostro tempo ma serbandola ed anzi difendendola e rafforzandola come centro inventivo del pensiero scientifico che fatalmente si mutila e corrompe subordinandosi a particolari e contingenti fini sociali, e che proprio perciò bisogna aiutare perchè riconquisti e riaffermi la sua autonomia che sola gli può permettere e gli permette di promuovere il rispetto e il progresso di tutti i valori della vita spirituale e di arricchire la società in cui opera della sua forza idealmente propulsiva e rinnovatrice. Se la riorganizzazione universitaria dovesse effettuarsi in funzione esclusiva o preponderante delle esigenze scientifico-tecniche della macchina economica della società industriale, prescindendo da ogni altra considerazione, non tarderebbe a inaridirsi lo stesso pensiero scientifico-tecnico che non può vigoreggiare e non vigoreggia che come ramo dell'unico e indivisibile albero del pensiero. La Università non può essere fedele a se stessa

che come *Universitas studiorum* in cui la forza vitale che sale dalla fonte dell'amore disinteressato per la verità si diffonde nei singoli rami in quanto si diffonde in tutti. Conseguentemente, ed in via di massima, la ricerca scientifica delle Università deve essere una ricerca non orientata. La ricerca scientifica non può essere aprioristicamente "preordinata" perchè se lo fosse "cesserebbe" — come è stato ben detto — "di essere ricerca scientifica rinunciando ad essere aperta e tesa all'individuazione dell'imprevisto".

Nel noto rapporto Robbin si leggono queste parole degne di essere citate: "La libertà di sperimentare nel contenuto e nel metodo è una delle più sicure garanzie di efficienza e di scoperta".

Alla minaccia del volto puramente tecnico-utilitario di un'Università piegata a modellarsi e ad operare come ingranaggio di alta qualità della macchina economica, si contrappone la pretesa di liberare l'Università asservendola ad un determinato tipo di ideologia e di azione politica. Per combattere il pericolo di una Università tecnico-economicistica si vuole mettere al suo posto un'Università politica. Spesso si esagera il suddetto pericolo proprio per legittimare l'alternativa dell'Università politica la quale dovrebbe diventare politica non nel senso di prestare i suoi servizi alla *polis*, ossia allo Stato e alla società, ma nel senso di fornire armi intellettuali alla diffusione e all'azione di una determinata dottrina dello Stato e della società.

Da più parti oggi si chiede di ridefinire il rapporto tra Università e società. Alcune di tali richieste, come abbiamo testè accennato, rivelano manifestamente il loro intento di imporre una ridefinizione che subordini la Università a determinate ideologie che pretendono di plasmare la società secondo un certo indirizzo soppressivo della libertà di pensiero. Queste richieste postulano un'Università che contesti, come essi dicono, il sistema e che perciò possa operare od operi come strumento per la costruzione di un nuovo sistema sociale. Non spetta all'Università di inserirsi nell'azione di costruzione di nessun sistema sociale, perchè, se ciò fa-

cesse, si abbasserebbe a strumento e rinnegherebbe il suo fine di promovimento e sviluppo del pensiero critico e scientifico. La Università è necessariamente contestatrice, ma la sua contestazione è la contestazione stessa della scienza che è contro ogni dogmatismo e non accetta alcuna affermazione di cui non verifichi con i suoi strumenti logici la intrinseca verità. Resta sempre vero e valido quello che disse Luigi Einaudi nella Università di Basilea il 22 maggio 1956 e cioè che "l'Università non ha per ufficio di proclamare la superiorità dell'economia di mercato su quella regolata, di una organizzazione liberale della società su una organizzazione socialista. Il nostro compito è quello di ammonire" — egli spiegò —: "nessuno pretenda di farsi guida ai popoli, nessuno affermi di essere in grado di conoscere quella volontà generale, che i cittadini non sono chiamati a ricercare, ma solo a riconoscere e, riconosciutala ad opera degli dei-guide, ad attuare. L'auto-critica rivolta a dichiarare l'errore delle proprie deviazioni nell'ambito della verità dichiarata dall'uomo-guida, dal collegio-guida, dal partito-guida, la critica chiusa entro confini stabiliti dall'uomo e dagli uomini che da sè si sono definiti sapienti, non è critica, è abietta sottomissione alla guida-tiranno. L'Università dei docenti e dei discenti respinge questo tipo di critica. Il suo verbo è sempre e soltanto: la verità si conquista riconoscendo che ogni verità antica, che ogni principio accettato può essere l'errore. La verità vive solo perchè essa può essere negata. Essendo liberi di negarla ad ogni istante, noi affermiamo, ogni volta, l'impero della verità".

La prima e più alta responsabilità sociale dell'Università è proprio l'operosa e rigorosa fedeltà a questo concetto della sua funzione critica e scientifica. Il rapporto tra Università e società va ricostruito su queste fondamenta di granito, tenendo ben presente che tale rapporto è di mezzo a fine ma in modo reciproco. L'Università è mezzo, come disse Silvio Spaventa, in quanto le spetta di fornire la cultura scientifica di cui la società ha bisogno per la continuità del suo progresso civile; ma nello stesso tempo la società è mezzo e l'Università è fine in quanto

la prima deve porre in essere le condizioni che permettano alla seconda di vivere e di operare con quella pienezza di libertà di cui il pensiero scientifico ha indispensabile bisogno. Su due vie si può giungere a inaridire lo spirito scientifico che ha la sua sorgente nell'Università e di cui l'Università è in primo luogo responsabile verso la società sulla quale opera. La prima via si percorre quando si tenta di subordinare l'Università ad un particolare indirizzo di azione politica. Si percorre la seconda via quando si cerca di costringere gli studi universitari ad articolarsi in modo da corrispondere alle sole esigenze di quei rami della ricerca scientifica che sono ritenuti più utili socialmente nel momento presente. Poichè oggi primeggia il bisogno di adattare l'Università modellata dal passato alle esigenze della società presente, sono, per così dire, in agguato ambedue le tentazioni. Poichè tale adattamento non è nè rifiutabile nè rinviabile e deve essere effettuato subito e sul serio, il pericolo è che, nello sforzo doveroso di modernizzare l'Università e di armonizzarla più intimamente con la presente società, si possa cedere all'una o all'altra tentazione o ad entrambe. È certo che se questo cedimento avesse luogo, la modernizzazione e la socializzazione dell'Università ne camufferebbero la decapitazione.

Nel definire il rapporto tra Università e società nei termini suesposti non riteniamo di avere isolata l'Università in una specie di *turris eburnea* indifferente verso la sottostante società. Scegliendo l'anzidetto tipo di rapporto abbiamo scelto consapevolmente un certo ideale di Università e un certo modello di società. Abbiamo scelto l'Università come alta scuola della scienza e dell'arte che, per la loro stessa essenza, sono libere e di cui libero deve essere l'insegnamento. Scegliendo l'Università come focolaio e scuola della scienza libera e liberatrice abbiamo con ciò stesso scelto coerentemente e necessariamente il modello della società democratica che per la sua stessa natura è libera ed aperta e che proprio per essere sempre più libera ed aperta ha essenziale ed assoluto bisogno del moto continuo ed incessante della libertà di scienza e di coscienza di-

scendente dall'Università come dalla sua più alta sorgente. Noi siamo sicuri che tutte queste nostre scelte si qualificano inequivocabilmente per la loro fedeltà alla lettera e allo spirito della nostra Costituzione ».

Le rilevazioni e considerazioni generali che precedono sono da considerare tuttora valide, nonostante che l'attuale quadro storico-politico si presenti profondamente mutato rispetto a quello di dieci anni orsono, quando, appunto, esse furono scritte. In primo luogo la scuola, nei suoi vari ordini e gradi, ivi compresa l'Università, si è andata sempre più deteriorando e dequalificando. Sono mancate la capacità e la buona volontà di rinnovare strutture e ordinamenti che avevano bisogno di essere urgentemente rivitalizzati ed adeguati alle necessità dei tempi nuovi; e questa mancanza di capacità e di volontà ha coinciso con il costante incremento della popolazione scolastica, oggi giunta a 12 milioni di unità, di cui più di 900.000 nella sola Università.

Riferendoci alle vicende della riforma universitaria, dobbiamo notare che in dodici anni, quanti ne sono trascorsi dal 4 maggio 1965, allorché il ministro Gui presentò alla Camera il disegno di legge n. 2314, hanno fatto naufragio questo stesso disegno di legge dal titolo « Modifiche dell'ordinamento universitario » ed il successivo disegno di legge n. 612 dal titolo « Riforma dell'ordinamento universitario », il quale ultimo, come è stato esattamente scritto, « compendia in 63 articoli alcuni importanti elementi del dibattito svoltosi in argomento negli anni precedenti ». Gli unici importanti provvedimenti di riforma scolastica varati nel periodo in esame sono stati quelli di stampo socialista della liberalizzazione degli accessi universitari e dei piani di studio e quello di stampo governativo delle « Misure urgenti per l'Università » del 1973. Tutti e tre i provvedimenti hanno prodotto gravissimi danni alla scuola in genere ed all'Università in specie; basterà qui osservare che i primi due hanno costituito un fattore di scadimento degli studi ed uno strumento di accelerazione della moltiplicazione delle masse studentesche universitarie, mentre il terzo, da noi fermamente avversato in Parlamento, ha

funzionato da tampone di una situazione, che necessitava di interventi radicali e non di norme « pannicelli caldi » dalle quali, oltre tutto, esulava la benchè minima preoccupazione circa la natura dei provvedimenti da adottare o quanto meno da prevedere per risolvere i molti problemi che sarebbero certamente sorti nel momento in cui fossero sopraggiunte le scadenze previste dalle stesse « misure urgenti ».

« La logica delle misure urgenti » — è stato giustamente osservato — « è stata quella di immettere uno sterminato numero di spostati a gestire una Università inesistente, aumentando la frustrazione e predisponendo le condizioni di nuovi, successivi attacchi ».

Particolarmente grave fu la decisione, che noi vivamente contrastammo, della cancellazione del ruolo degli assistenti che veniva dichiarato ad esaurimento mentre, come è stato a ragione rilevato, « si dava vita ad un nuovo assistente dissimulato, privo, però, dei vantaggi dello stato giuridico che alla vecchia e certo superata figura dell'assistente non erano stati disconosciuti ». Nasceva la figura del « contrattista » che, con le sue naufragate speranze ed i ragionevoli timori per l'avvenire, ha contribuito al divampare della insurrezione studentesca del gennaio-febbraio 1977.

In secondo luogo, mentre la situazione di inefficienza universitaria, sia sotto il profilo del rendimento degli studi che sotto quello della idoneità delle strutture, diventava intollerabile (basterà accennare ai vari « monstra » universitari di Roma, Milano, Napoli, eccetera), la società nazionale subiva una delle crisi più gravi dell'intera sua storia, una crisi tuttora perdurante e sul cui termine a non lunga scadenza si possono esprimere solo labili speranze.

Una delle conseguenze drammatiche di questa crisi è stato l'enorme peggioramento del rapporto scuola-occupazione: una Università per larghissima parte inefficiente ha dovuto assolvere — si può dire ogni giorno di più — la funzione di area di parcheggio per giovani innanzi ai quali si schiudevano prospettive di occupazione sempre più limitate ed incerte. Tempestive riforme scolastiche, soprattutto a livello di istruzione pro-

fessionale, avrebbero potuto correggere quel rapporto determinando migliori equilibri; purtroppo ciò non è avvenuto e si sta verificando il caso, che ha del paradossale, di una richiesta di personale qualificato che parte dal mondo produttivo e che non riceve accoglimento mentre le schiere dei disoccupati intellettuali si ingrossano sempre di più.

Questa situazione è all'origine dei gravi fatti avvenuti nelle Università e fuori delle Università agli inizi di quest'anno e che solo impropriamente possono essere ricondotti al fenomeno della contestazione del 1968 di cui, a parere di taluni, costituirebbero la ripetizione.

In effetti, come è stato notato, tra i due fenomeni del 1968 e del 1977 corre un grosso divario. La contestazione del 1968 scoppiò su di un terreno socio-economico ancora favorevole; fu « libertaria ed intellettualistica », interessò soprattutto « i figli di papà » ai quali si affiancarono frange ridotte di docenti. La rivolta del gennaio-febbraio 1977 (chè di vera rivolta si è trattato) è divampata su di un terreno profondamente sconvolto dalla crisi economica; non di rado ha assunto forme di inaudita violenza (pressochè sconosciute alla contestazione del 1968); ed ha visto impegnati accanto a giovani appartenenti in via generale ai ceti più poveri della borghesia « il docente precario » con la frequente intrusione « di nuclei volti al terrore ed alla provocazione che hanno inserito la loro libidine del disordine su di un terreno sociale devastato ».

IV. — Se si vuole evitare il ripetersi di queste manifestazioni di disordine e di violenza, se si vuole evitare che la contestazione universitaria diventi un fatto istituzionale, occorre provvedere con la massima urgenza alla riforma dell'Università italiana. Su quali dovrebbero essere le linee maestre della riforma sono stati versati da trent'anni fiumi d'inchiostro (perchè tanta è stata l'attesa, tuttora perdurante). Di recente sui punti più qualificanti della riforma è stato anche raggiunto un accordo di massima tra i sei partiti della « intesa ». Esistono dunque,

oggi, le necessarie premesse, teoriche e pratiche, perchè venga accelerato al massimo l'iter parlamentare dei cinque disegni di legge di riforma universitaria, presentati dai vari partiti e dal Governo, attualmente all'esame al Senato, ai quali va ora ad aggiungersi il presente nostro disegno di legge. Senza dubbio esistono ancora « mine vaganti » che potrebbero interrompere questo iter che in verità ha proceduto finora tra pause ed incertezze; ma in tal caso le conseguenze che ne deriverebbero per tutti e per tutto sarebbero veramente incalcolabili.

È difficile pensare che vi siano forze politiche decise ad ostacolare a qualunque costo il passaggio dal vecchio al nuovo sistema anch'esse caricandosi, così, di responsabilità che sinora sono ricadute — ed a ragione — esclusivamente su coloro che in tutti questi anni hanno detenuto le leve del governo della pubblica istruzione ed hanno avuto come prevalente preoccupazione quella di fungere da freno per impedire questo passaggio.

V. — Alla luce delle osservazioni fin qui svolte deve essere valutato lo sforzo da noi compiuto per formulare e tradurre in norme i concetti che, secondo noi, debbono ispirare la riforma delle nostre istituzioni universitarie. Secondo il nostro intendimento, il disegno di legge da noi presentato non dovrebbe essere fine a se stesso ma costituire la necessaria premessa per un ulteriore più ampio e completo processo riformatore. Riteniamo opportuno formulare alcune osservazioni esplicative sui punti principali del disegno di legge.

a) *Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari.*

Si tratta di una vecchia proposta sulla quale i liberali non hanno mai cessato di insistere sostenendo che essa rappresenta lo strumento più valido per dare inizio al processo di riforma dell'Università e compiere un passo decisivo verso il nuovo sistema.

Bisogna riconoscere che alla nostra voce, un tempo solitaria, si accompagna oggi un coro di voci del mondo della politica, della scuola, del sindacalismo reclamanti l'aboli-

zione del valore legale dei titoli di studio universitari.

È ben noto che le opposte tesi dei favorevoli e dei contrari all'abolizione sono state fatte valere in pubblici convegni, tavole rotonde, articoli di giornali e riviste specializzate eccetera. Siffatto fervore di polemiche ha dimostrato, come meglio non si sarebbe potuto, che il problema discusso non era e non è un problema accademico ma scaturisce dalla viva, palpitante realtà universitaria e sociale del nostro tempo.

Se veramente vogliamo innalzare il livello degli studi universitari, se veramente vogliamo dare più spazio all'autonomia universitaria, se veramente vogliamo decongestionare le Università, se veramente vogliamo interrompere la corsa alla conquista del famoso « pezzo di carta », in mancanza del quale l'accesso alle professioni ed alle attività pubbliche e private si presenta particolarmente arduo, se veramente vogliamo porre un freno alla creazione di nuove Università, dobbiamo procedere senza indugio sulla via della abolizione del valore legale del titolo di studio universitario.

Certamente — giova ripeterlo anche in questa sede — noi non sottovalutiamo il peso delle obiezioni che al riguardo ci sono state mosse. Di queste obiezioni alcune sono facilmente superabili. Ad esempio l'obiezione che si moltiplicherebbero le commissioni per esaminare in sede di concorso gli aspiranti agli impieghi pubblici o privati. « Di fronte a decine di migliaia di aspiranti » — è stato autorevolmente scritto — « non si comprende come potrà effettuarsi una scelta. Mediante esami? Ma avremmo commissioni insediate per anni . . . ». Senonchè, conservando il valore legale ai titoli di studio universitari l'inconveniente del moltiplicarsi delle commissioni non si elimina. La regola tuttora dominante per ottenere impieghi nello Stato o in enti privati è quella del concorso. Questa regola resta valida anche per impieghi per i quali si richieda un titolo di studio di gran lunga inferiore all'universitario. Oggi per fare l'uscire in una Amministrazione dello Stato bisogna sostenere una prova di dettato. Gli enti ed i privati per as-

sumere personale a qualunque livello usano i *tests* che sono un surrogato dei concorsi.

Nè ci appare insormontabile l'obiezione che riguarda le libere professioni. È stato osservato che la collettività non può correre il rischio di affidare l'esercizio della professione di medico, di ingegnere, di chimico a persone non sufficientemente preparate. « La società si accorge della inettitudine, delle scarse qualità, della superficialità e incompetenza molto tardi, quando il ponte è crollato, la medicina è riuscita dannosa, l'impianto industriale non funziona ». Tutto ciò è vero, ma è anche vero che mantenere lo *status quo* non significa affatto acquisire la certezza che l'Università sforni ottimi medici, ottimi ingegneri, ottimi chimici. Chi non sa che i laureati provenienti da certe Università ricevono, per quanto riguarda gli accessi ad impieghi privati, una valutazione diversa da quella che ricevono i laureati provenienti da altre Università?

Gli inconvenienti lamentati possono dunque sempre verificarsi, che si conservi o meno la validità legale dei titoli di studio universitario. Noi comunque siamo stati e siamo profondamente convinti che la somma dei vantaggi della abolizione stessa supererebbe di gran lunga quella degli svantaggi che certamente nè possiamo nè vogliamo ignorare.

b) *Autonomia universitaria.*

Abbiamo già detto che l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari offrirebbe più ampi spazi all'autonomia universitaria. Al limite, una volta sancita l'abolizione, le Università potrebbero darsi ciascuna, per suo conto, ordinamenti autonomi nella più ampia applicazione del dettato costituzionale. Ricordiamo che nel marzo 1968 fu presentato alla Camera il disegno di legge n. 4999, di un solo articolo, che autorizzava le Università, in attesa della riforma, ad adottare provvedimenti sperimentali, avvalendosi, appunto, della loro autonomia costituzionale. Se oggi l'autonomia universitaria è contenuta in ristretti limiti ciò è dovuto soprattutto al mantenimento del valore legale del titolo di studio.

Ove dal concretarsi della suddetta abolizione si traessero tutte le conseguenze necessarie, il presente disegno di legge potrebbe essere composto di pochi articoli. Ma, come abbiamo più volte avvertito, riteniamo che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema esiga una fase transitoria di sperimentazione dalla quale dovrebbe avere inizio un nuovo processo di riforma. Ecco perchè abbiamo prescelto la soluzione di proporre la riforma dell'ordinamento e dei metodi attuali, ma rinviando l'autonomia universitaria specialmente per quanto riguarda lo svolgimento degli studi. Particolare risalto abbiamo dato agli statuti universitari, con i quali le Università regolano autonomamente tutte le materie non disciplinate da leggi o da decreti, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio di ateneo ed entrino in vigore con decreto del rettore, pubblicato direttamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

c) *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.*

A nostro avviso il nocciolo essenziale del problema della ricerca consiste nell'assoluta necessità di coordinare tutte le iniziative nel campo della ricerca pubblica e privata in modo da raggiungere il massimo risultato con i fondi disponibili, certamente non rilevanti.

Se la validità della ricerca scientifica in ogni parte del mondo è condizionata dalla predisposizione di adeguati programmi a breve, medio e lungo termine, ciò è soprattutto vero per i paesi come l'Italia la cui generale situazione economica non ha consentito ieri, e tanto meno consente oggi, di dedicare alla ricerca le risorse che sarebbero necessarie.

Si impone quindi da noi l'esigenza di evitare in ogni modo la scoordinazione degli sforzi e la dispersione dei pochi mezzi a disposizione, ponendo il massimo impegno per accentuare in un solo organo — il nuovo Ministero, appunto — i compiti del coordinamento, della propulsione e del controllo della ricerca.

La istituzione del nuovo Ministero si caratterizza per l'assorbimento, da parte di esso, dell'istruzione universitaria per quell'essenziale esigenza, dianzi rilevata, di riunire in un solo organismo la principale sorgente di scienza e la principale sede di formazione di personale docente e ricercatore e di attuare la più intima coordinazione tra tutti i centri che attendono prevalentemente ad attività di ricerca fondamentale, tra i quali l'Università occupa una posizione primaria.

Essa, inoltre, è destinata a segnare con precisione l'alveo in cui dovrà immettersi la attività di ogni organismo che si occupa di ricerca — con il prevedibile effetto di evitare dispersione di forze e conflitti di attribuzioni — imprimendo così alla ricerca, in tutte le sue esplicazioni, un ritmo più alacre e coordinato di programmi.

Vi sarà poi una conseguenza — per così dire — collaterale che non va sottovalutata, e cioè lo snellimento del Ministero della pubblica istruzione, giunto ormai a dimensioni elefantache ed impossibilitato a svolgere le sue funzioni con quella tempestività ed efficienza che sarebbero indispensabili e che da gran tempo vengono reclamate e dal mondo della scuola e dalla pubblica opinione.

d) *Organizzazione dipartimentale e libertà d'insegnamento.*

L'ordinamento degli studi per facoltà chiuse ed incentrate nelle isole delle singole cattedre ha rivelato sempre più i suoi limiti, specie nella sua applicazione agli studi tecnico-scientifici. Conseguentemente ha acquistato sempre più consensi l'idea della riorganizzazione della facoltà su base dipartimentale che, da una parte, consente di ristabilire nel campo della scienza legami interdisciplinari, generalmente scissi dalla divisione per facoltà, e, dall'altra, permette che le decisioni in materia scientifico-didattica siano prese nel seno di gruppi e di consigli più omogenei, costituiti sul fondamento del raggruppamento di materie affini o connesse. Ha scritto di recente il senatore Spadolini che « c'è un orientamento quasi unanime nelle forze politiche a sostituire il vecchio

ordinamento... con l'organizzazione dipartimentale. Ma quale dipartimento? Il Convegno del Comitato nazionale universitario a Milano, a fine dicembre, rispose con chiarezza: un dipartimento che in nessun caso violi o sacrifichi la libertà d'insegnamento, di ricerca e di studio, che rifugga da ogni gestione assembleare. Sono d'accordo i partiti su questo punto? E su una sperimentazione conseguente? ».

Nel nostro disegno di legge abbiamo dato risposta affermativa ad entrambi gli interrogativi. A nostro parere la istituzione del dipartimento non può non essere condizionata dalla presenza di un serio ed efficace sistema di garanzie dirette ad assicurare la libertà d'insegnamento del singolo docente.

Proprio per garantire, al più alto grado, la libertà dell'insegnamento universitario abbiamo previsto, oltre ad una serie di altre idonee misure, la istituzione dell'Ufficio del « difensore della libertà d'insegnamento » avente il compito di tutelare, in seno alla stessa università, il rispetto del principio costituzionale della libertà d'insegnamento nei confronti degli organi di governo di ciascuna Università. La figura del « difensore della libertà d'insegnamento » è stata da noi modellata su quella del difensore civico, resa oggetto di vari disegni di legge liberali sul piano nazionale e su quello regionale. Il « Difensore della libertà d'insegnamento » ha poteri decisionali.

Per ciò che si riferisce alla organizzazione ed alla connessa disciplina del Dipartimento, il nostro disegno di legge le ha affidate alle decisioni degli organi dell'autonomia universitaria individuati, per così dire, e collocati nel loro ordine gerarchico che culmina nel CNURST.

Trattandosi di un nuovo istituto da introdurre nell'ordinamento universitario italiano, tenendo presente il modello di esperienze straniere e non di esperienze nazionali, abbiamo ritenuto che fosse regola di prudenza proporre il dipartimento come sperimentale, confidando appunto nell'esperienza per evitare o correggere tempestivamente errori di impostazione e per dare all'istituto una disciplina armonicamente correlata con le altre parti dell'ordinamento universitario.

e) *Stato giuridico ed economico dei docenti.*

Su questo punto si può dire che si siano verificate larghe convergenze da parte di quasi tutte le forze politiche.

Per quanto riguarda il momento dell'ingresso nel ruolo dei docenti abbiamo proposto che i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari siano scelti con il sistema misto delle elezioni e del sorteggio. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione stessa in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

Quanto al vero e proprio *status* dei docenti, esso è stato determinato sul principio della unicità della funzione docente e su quello del progresso della carriera lungo fasce differenziate sotto il profilo retributivo. Dall'una all'altra fascia si passa per anzianità oppure per concorsi « accelerativi » banditi per un limitato numero di posti; alla fascia iniziale si accede unicamente mediante concorso per titoli ed esami (i quali consistono in prove scritte, con garanzia di anonimato, prove orali e didattiche e, dove occorra, pratiche) mentre è previsto un solo sbarramento dalla fascia VI alla fascia V cui si accede per concorso nazionale per soli titoli scientifici al quale possono partecipare sia i docenti della fascia VI sia liberi studiosi.

Abbiamo altresì previsto l'obbligo del « pieno impegno » del docente universitario, obbligo che implica il dovere di dedicare all'attività di ricerca scientifica e d'insegnamento tutto il tempo occorrente per il completo raggiungimento dei fini di entrambe le attività.

Per quanto riguarda le incompatibilità abbiamo previsto che l'esercizio della libera attività retribuita è consentito ai docenti universitari del nuovo ruolo nel solo ambito delle strutture universitarie e che qualora essi siano chiamati a svolgere funzioni parlamentari o di governo o ad assumere alcune cariche pubbliche di rilievo siano collocati in aspettativa restando sollevati da

tutte le mansioni didattiche e di ricerca nonché da tutte le attività, comunque connesse alla loro qualifica di docenti universitari.

Le norme sull'incompatibilità sono state da noi poste sulla base del riconoscimento che attualmente sia l'attività professionale sia quella parlamentare, governativa e amministrativa sono assorbenti in una misura non compatibile con i normali doveri accademici. In proposito non sembra superfluo ricordare che in Danimarca i professori che entrano a far parte del Governo debbono porsi in aspettativa senza stipendio; che in Svezia i professori parlamentari vanno in congedo con una decurtazione del 30 per cento sullo stipendio; che in Inghilterra la incompatibilità è fuori discussione e lo stesso accade negli Stati Uniti sia a livello federale sia a livello dei singoli stati ove vige il sistema del congedo senza stipendio.

f) *Organi di governo universitari, nazionali e locali. Presenza e partecipazione degli studenti all'Università.*

Nel determinare la composizione dei vari organi universitari collegiali siamo partiti dal principio che non è possibile far valere nella composizione dei suddetti organi i criteri della democrazia rappresentativa, come si è svolta e si svolge nella società politica. Non prestando la debita attenzione all'attuazione di tale principio, si rischia di snaturare profondamente l'Università.

Le cosiddette componenti universitarie non possono essere considerate alla stregua di differenti partiti o sindacati.

Noi abbiamo creduto di attenerci a criteri di giustizia e di utilità prevedendo che gli organi di governo collegiali universitari, a livello nazionale e locale, siano costituiti in modo che le loro decisioni possano essere adottate sul fondamento di tutte le voci di cui si compone la comunità universitaria.

Per quanto riguarda in particolare gli studenti abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che essi debbono essere presenti in detti organi, ma nel regolare tale presenza bisogna abbandonare pregiudizialmente quei criteri che, se fossero accettati,

trasformerebbero fatalmente questa stessa presenza in un'arma di guerra la quale non solo danneggerebbe le Università ma nuocerebbe agli stessi giovani che sono destinati a diventare pienamente uomini e perciò a lasciarsi dietro le spalle il periodo dei loro studi universitari per assumere concrete responsabilità nel lavoro professionale e nella vita sociale, e, per alcuni, nella stessa Università ma non più in qualità di studenti bensì in qualità di docenti.

Anche l'attuale nostro disegno di legge, al pari di quello del 1968-69, è, per così dire, dominato dalla figura complessa dello studente universitario di oggi. Particolari norme sono tuttavia specificatamente destinate agli studenti con l'intento di determinare il tipo della loro presenza e responsabilità nella vita universitaria.

Tra gli altri organi di governo a livello locale sono stati previsti il consiglio di dipartimento ed il consiglio del corso di laurea o di diploma.

Non si può escludere che si creino tra i due organi interferenze e contrasti che tuttavia potranno essere superati nel momento in cui si costituirà il dipartimento definitivo, con le sue definitive articolazioni.

Ecco anche perchè — giova ripeterlo — nel primo periodo della sua istituzione l'organizzazione dipartimentale è stata configurata in corso di esperimento, appunto per recepire, al termine dell'anzidetto periodo, tutte le indicazioni ed i suggerimenti scaturiti dalla realtà dell'effettivo realizzarsi della vita dipartimentale.

g) *Titoli di studio universitari.*

Nel nostro disegno di legge sono stati previsti tre titoli di studio universitari, la laurea, il diploma e il dottorato di ricerca che, con effetto dal secondo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge in cui dovrebbe tradursi il disegno di legge stesso, conserveranno soltanto il valore di qualifiche accademiche, perdendo il loro valore legale.

L'istituzione del diploma risponde, a nostro avviso, ad esigenze del mondo produttivo, le quali esigenze possono essere di ca-

rattere permanente e di carattere contingente. Da qui la distinzione tra diplomi di tipo normale e diplomi di tipo speciale per il conseguimento dei quali si prevedono corsi di studio di durata variabile.

Con l'istituzione del dottorato di ricerca (i cui corsi non potranno avere durata inferiore ai due anni) abbiamo voluto costituire anche noi, sull'esempio di quanto avviene in altri Paesi di civiltà pari alla nostra, una « riserva formativa », un « vivaio » di docenti universitari.

Abbiamo infatti previsto che i posti di docente universitario nella fascia iniziale siano riservati per il 70 per cento ai dottori di ricerca.

Nel disciplinare l'istituto abbiamo tenuto conto delle riserve sollevate circa una selezione per concorso fatta subito dopo la laurea la quale presenterebbe due pericoli e cioè l'inesistenza di titoli non sufficienti per un ponderato giudizio ed un inevitabile periodo intermedio di attesa frustrante che deve essere evitato. Infatti abbiamo previsto un esame di accesso con prove scritte anonime, orali e pratiche per ottenere obiettivi e determinati elementi di valutazione e concorsi banditi annualmente entro 45 giorni dall'inizio dell'anno accademico per evitare lunghe e defatiganti attese.

h) *Diritto allo studio e orientamento universitario.*

Il nostro disegno di legge prevede che il diritto allo studio si attua attraverso l'erogazione di servizi individuali e collettivi. I fondi destinati ai primi fanno capo ad un unico capitolo di spesa mentre per i secondi si istituiscono due capitoli distinti, uno destinato agli investimenti ed uno alla gestione.

Sono altresì istituiti i prestiti d'onore. Con i prestiti d'onore si prevede la possibilità di premiare, nei modi ritenuti più convenienti, i giovani che eccellono negli studi, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. Se è doveroso e giusto, conformemente al dettato costituzionale, consentire a tutti gli studenti meritevoli, se sprovvisti di mezzi, l'accesso ai più alti

gradi degli studi, ci è sembrato non meno doveroso e giusto stimolare ed incoraggiare i giovani che abbiano mostrato particolari inclinazioni per gli studi, prescindendo dalla situazione economica delle famiglie.

Per evitare il fenomeno del sovraffollamento di alcune facoltà e lo spopolamento di altre ed i relativi effetti negativi sia nella vita individuale che nella vita sociale, da parte di alcuni si continua a reclamare il rimedio del *numerus clausus*.

Noi abbiamo detto e ribadiamo anche qui, con la maggiore fermezza, che un simile rimedio sarebbe incompatibile sia con le nostre istituzioni sia con l'ordinamento scolastico da noi adottato in armonia con le istituzioni stesse. Ma non c'è tuttavia consentito di rimanere indifferenti di fronte a tale fenomeno. Perciò abbiamo inserito nel disegno di legge due norme in base alla prima delle quali il compito di orientamento degli studenti che vogliano accedere all'Università è attribuito ad organi elettivi universitari in collegamento con il CIPE, i comitati di programmazione economica regionali ed il Ministero del lavoro che formuleranno le previsioni di fabbisogno di laureati nei singoli settori. Tutti i suddetti organi, anche in collaborazione con il CNURST, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali ed i laureati stessi, compileranno e divulgheranno statistiche sul grado di occupazione specifica, generica o parziale dei laureati in ogni singolo corso di laurea nell'ultimo quinquennio. Inoltre le provvidenze distribuite per l'attuazione del diritto allo studio potranno essere graduate in modo da favorire l'accesso a corsi di laurea portanti ad alti livelli occupazionali verificati o previsti, secondo precise documentazioni.

In base alla seconda norma, sino a quando non sarà stato completato il programma delle nuove istituzioni universitarie, le iscrizioni a corsi di laurea e di diploma possono essere limitate, in relazione alle possibilità logistiche e didattiche, ai soli studenti appartenenti alla Regione in cui hanno sede le rispettive Università, purché nelle Regioni limitrofe vi siano corsi corrispondenti a iscrizione non limitata.

i) *Provvedimenti transitori, finali e varie.*

Il disegno di legge prevede che i docenti di ruolo ordinari e straordinari hanno facoltà di optare o per l'inquadramento nel nuovo ruolo dei docenti universitari in una delle fasce dalla I alla V ovvero per il proseguimento dell'attività di ricerca e di quella didattica nel ruolo dei docenti ordinari e straordinari che è trasformato in ruolo ad esaurimento.

Per coloro che optano per la prima soluzione la determinazione della fascia in cui avrà luogo l'inquadramento sarà stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base di tabelle di valutazione dell'anzianità di servizio dei docenti stessi predisposte dal CNURST.

I docenti con incarico stabilizzato retribuito e gli assistenti di ruolo hanno facoltà di optare o per l'inquadramento nella fascia VIII del nuovo ruolo o per la permanenza nel ruolo ad esaurimento.

In altri termini i docenti a pieno titolo che attualmente insegnano all'Università hanno facoltà di optare o per l'inquadramento nel nuovo ruolo ovvero per l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento: a) per i docenti ordinari e straordinari; b) per i docenti incaricati stabilizzati retribuiti; c) per gli assistenti di ruolo. L'inquadramento in ciascuno di detti ruoli avviene mediante decreti rettorali. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in cui si tradurrà il nostro disegno di legge, un decreto avente valore di legge al fine di assicurare ai docenti inclusi nei predetti ruoli ad esaurimento una progressione di carriera ai soli fini economici. Ai docenti dei ruoli ad esaurimento è consentito l'esercizio della libera attività professionale anche fuori del dipartimento.

I docenti incaricati stabilizzati a titolo gratuito ed i docenti incaricati a qualsiasi titolo, purchè in possesso di una certa anzianità, hanno diritto rispettivamente ad una riserva del 25 per cento dei posti nei concorsi per la fascia VIII del ruolo dei docenti per il gruppo di discipline a cui afferisce la disciplina insegnata. Tali concorsi, in deroga alla norma generale, saranno per soli titoli.

Infine i contrattisti e gli assegnisti possono essere inseriti nei corsi di dottorato di ricerca oppure, se le competenti commissioni lo giudichino opportuno in base agli elementi di valutazione a loro disposizione, concorrere direttamente al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

VI. — Il presente disegno di legge non ha mancato di tenere nella dovuta considerazione le soluzioni adottate sui singoli problemi della riforma dalle altre forze politiche che, come già detto, hanno presentato in Parlamento disegni di legge sullo stesso argomento.

Indubbiamente esistono oggi più di ieri punti di convergenza e di incontro fra le forze politiche democratiche parimenti desiderose, come noi, di condurre in porto la riforma dell'Università. È ormai una *communis opinio* che la riforma più urgente, più necessaria e più determinante del nostro Paese sia la riforma dell'Università. È una *communis opinio* che va però convalidata dalla prova dei fatti. Occorre cioè che si concreti effettivamente e subito lo sforzo solidale di tutta la democrazia italiana la quale può effettuarlo nella stessa misura in cui è capace di identificarlo e vederlo come la condizione necessaria per la sua salvezza e per il suo sviluppo. È questo l'augurio che vogliamo esprimere concludendo questa relazione premessa al disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi.

DISEGNO DI LEGGE
—**TITOLO I****NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA E LA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA****Art. 1.***(Scopi dell'istruzione universitaria)*

L'istruzione universitaria è impartita nelle istituzioni universitarie statali ed in quelle non statali.

Essa ha il fine di promuovere, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento del singolo docente, l'elaborazione e la trasmissione critica del sapere, la produzione di servizi, nonché la formazione umana e scientifica per l'esercizio degli uffici pubblici e delle professioni che richiedono una elevata qualificazione professionale, scientifica e tecnica.

Le istituzioni universitarie rappresentano la sede primaria della ricerca scientifica. La ricerca universitaria di base, orientata ed applicata, si svolge nei dipartimenti di cui all'articolo 4.

Le istituzioni universitarie rappresentano anche la sede dell'educazione ricorrente e permanente.

Art. 2.*(Autonomia delle Università)*

Le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali hanno personalità giuridica e si danno ordinamenti autonomi nel campo scientifico, didattico, disciplinare, amministrativo, finanziario e contabile, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato.

Sono riservate alla legge le seguenti materie:

a) programmazione delle sedi, delle strutture e dei servizi in base alle esigenze della didattica e della ricerca finalizzata alle necessità del territorio nazionale e regionale ed alle domande del Paese;

b) istituzione di nuove Università o di nuovi istituti universitari di istruzione o di scuole con denominazione analoga a quella di Università nonchè di sezioni staccate;

c) istituzione di nuove facoltà, sino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario;

d) stato giuridico ed economico del personale docente e non docente di ruolo;

e) struttura, poteri e facoltà degli organi universitari a livello nazionale e locale;

f) utilizzazione, previo consenso degli interessati, del personale docente e non docente delle Università per funzioni di ricerca di interesse nazionale;

g) finanziamento della ricerca scientifica.

Con legge quadro si provvede alla disciplina delle provvidenze dirette a rendere effettivo il diritto allo studio eventualmente prevedendo l'incentivazione delle iscrizioni a determinati corsi di diploma o di laurea.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio. Il contributo dello Stato alle istituzioni universitarie è assegnato senza determinazione specifica.

Il rettore dell'Università, sulla base delle deliberazioni della giunta di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi di competenza dei singoli dipartimenti.

Art. 3.

(Materie regolate con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro dell'Università e della ricerca)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere conforme del Consiglio nazionale dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (CNURST), di cui al successivo articolo 24, sono deter-

minati i titoli di ammissione ai diversi corsi di diploma e di laurea in relazione al titolo finale conseguito negli istituti secondari e le modalità di iscrizione ai corsi di diploma e di laurea di quanti siano sprovvisti del titolo di studio finale di scuola secondaria.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere conforme del CNURST, sono regolate le seguenti materie:

a) approvazione dei bandi di concorso per il personale docente e non docente di ruolo delle istituzioni universitarie;

b) approvazione del calendario dell'anno accademico;

c) istituzione di corsi, con calendario speciale, per studenti lavoratori e studenti stranieri.

Art. 4.

(Ristrutturazione dell'Università in dipartimenti)

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, è avviata in tutte le Università statali la loro ristrutturazione in dipartimenti.

Il dipartimento è un organo con compiti scientifici, didattici e di formazione professionale: esso comprende l'insieme di settori di ricerca e di insegnamento corrispondenti ad un'ampia area scientifica nella quale possono rientrare sia discipline di settori aventi finalità e caratteristiche comuni sia discipline di settori in precedenza esistenti presso diverse facoltà a fini di sperimentazione di nuove ipotesi di connessioni tra discipline diverse.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere conforme del CNURST, vengono annualmente stabiliti i posti di docente universitario di ruolo da assegnare a ciascun dipartimento.

L'organizzazione interna del dipartimento e le norme relative al suo funzionamento sono stabilite dal regolamento interno. Tale regolamento, che non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto dell'Università, è emanato dal rettore su proposta

del consiglio di dipartimento, approvata dalla giunta di ateneo.

Con successiva legge si provvederà a coordinare le nuove strutture dipartimentali con le funzioni ospedaliere necessarie ai dipartimenti clinici.

Art. 5.

(Modalità per l'attuazione del dipartimento)

Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il senato accademico ed i consigli di facoltà di ciascuna Università inviano al CNURST proposte per organizzare l'Università in dipartimenti.

Entro e non oltre i successivi sei mesi, a seguito dell'esame di tutte le proposte pervenute, il CNURST, sentito anche il parere del CNEL, predispone schemi tipici di organizzazione dipartimentale dell'Università tra cui queste scelgono quelli che intendono adottare.

Entro la fine del biennio successivo, il CNURST, sulla base delle osservazioni e proposte che in ogni caso le Università sono tenute a fargli pervenire, predispone lo schema tipo definitivo di organizzazione dipartimentale delle Università.

Di norma in ogni Università un settore di ricerca e di insegnamento non può essere presente in più di un dipartimento.

Il dipartimento provvisorio e quello definitivo sono istituiti con decreto rettorale.

In qualsiasi momento le Università possono inviare al CNURST nuove proposte per modificare lo schema dipartimentale tipico al fine di costituire dipartimenti atipici.

Il CNURST deve decidere in merito a quanto previsto dal comma precedente entro tre mesi dall'invio della proposta: nel caso in cui le Università non ritengano di attenersi alle decisioni del CNURST hanno facoltà di ricorso al difensore della libertà di insegnamento di cui all'articolo 35, che deciderà in via definitiva.

Ove ricorrano particolari esigenze scientifiche può essere autorizzata l'istituzione di centri interdisciplinari di ricerca finalizzati alla realizzazione di particolari processi.

Art. 6.

(Titoli di studio universitari)

Le istituzioni universitarie statali rilasciano i seguenti titoli di studio:

- a) diploma;
- b) laurea;
- c) dottorato di ricerca.

Il corso di studio per il conseguimento del diploma è in rapporto a permanenti esigenze del mondo delle professioni che richiedano un tipo di preparazione diverso da quello previsto per il conseguimento della laurea; esso può anche costituire un ciclo del corso di studi per il conseguimento della laurea.

In relazione ad esigenze di carattere contingente del predetto mondo delle professioni nonché del mondo dell'economia e del lavoro ed in relazione ad obiettivi di formazione professionale qualificata, possono essere istituiti corsi di durata limitata, al termine dei quali è previsto il rilascio di diplomi di tipo speciale.

I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono istituiti per fini di approfondimento scientifico.

La durata dei corsi per il conseguimento della laurea non può essere inferiore a quattro anni. La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni successivi alla laurea.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, previo parere conforme del CNURST, è fissato annualmente il numero di posti attribuito alle singole Università e discipline per l'iscrizione al primo anno dei vari corsi di dottorato di ricerca.

La durata dei corsi di studio per il conseguimento del diploma di tipo normale o speciale è in rapporto al contenuto dei rispettivi piani di studio.

Art. 7.

(Statuti universitari)

Gli statuti universitari regolano autonomamente tutte le materie non disciplinate da leggi o da decreti.

In particolare lo statuto determina: il numero ed il tipo dei dipartimenti in cui si articola l'istituzione universitaria; i corsi di laurea e di diploma; i titoli di studio che possono essere da essi rilasciati; gli insegnamenti che si impartiscono nei corsi di studio per il conseguimento dei predetti titoli con l'indicazione dei dipartimenti in cui tali corsi si svolgono; i corsi di formazione scientifica per il dottorato di ricerca; la propedeuticità degli insegnamenti; le procedure per il funzionamento degli organi dell'Università stabilendo per quali di essi e con quali limiti le relative sedute sono pubbliche e stabilendo in merito alla pubblicità dei relativi atti; i piani di studio consigliati.

Lo statuto determina e disciplina, altresì, i corsi di specializzazione e gli altri corsi a carattere professionale per laureati.

Lo statuto determina anche i criteri e le modalità per il riconoscimento, ai fini di ciascun corso di studi, della precedente frequenza, con profitto, degli insegnamenti relativi ad altri corsi.

Lo statuto è deliberato, con la maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio di ateneo ed entra in vigore con decreto del rettore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

(Piani di studio)

Spetta alle singole istituzioni universitarie predisporre, per i vari corsi di laurea e di diploma, una serie di piani di studio consigliati tra i quali lo studente, entro la data d'inizio dell'anno accademico, deve effettuare la scelta.

È in facoltà degli studenti richiedere di avvalersi di un piano di studio diverso, purchè la richiesta venga fatta almeno un mese prima dell'inizio delle lezioni e sia accolta

dalle competenti autorità accademiche che possono anche proporre modifiche al piano proposto: solo gli studenti del primo anno possono avvalersi di tale facoltà non oltre il termine di un mese dall'inizio delle lezioni.

Nel caso in cui lo studente non ritenga di accettare queste modifiche, è tenuto ad effettuare la scelta tra i piani consigliati.

Art. 9.

*(Valore accademico
del titolo di studio universitario)*

A decorrere dal secondo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è abolito il valore legale dei titoli di studio comunque rilasciati dalle istituzioni universitarie: tali titoli conserveranno il valore di qualifiche accademiche.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per disciplinare l'accesso e lo svolgimento dei concorsi a posti di pubblico impiego nelle amministrazioni statali secondo i seguenti criteri:

1) attuazione di un solo concorso annuale per ciascuna categoria e graduatoria unica nazionale: un organo centrale operante presso la Presidenza del Consiglio sceglierà nella detta graduatoria il personale da destinare a ciascuna amministrazione od a ciascun ente in relazione alla collocazione in graduatoria ed alle attività ed aspirazioni personali;

2) ammissione ai concorsi per insegnanti di ogni ordine e grado di scuola a condizione che il candidato abbia frequentato con profitto un dipartimento di scienze dell'educazione al fine di acquisire la necessaria preparazione didattico-pedagogica;

3) costituzione di albi nazionali, sottoposti a revisione biennale, dei presidenti e dei membri delle commissioni di concorso per l'ingresso nelle amministrazioni statali.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per

disciplinare le materie seguenti nel rispetto dei criteri indicati:

a) determinazione delle modalità concernenti l'obbligo di frequenza ed il superamento di corsi di tirocinio sperimentali per la professione nella quale gli interessati, anche se non muniti di titolo di studio universitario, intendano abilitarsi, svolti presso l'Università, sotto la guida di docenti che attendano ad attività professionali, della durata di non meno di dodici mesi. Nel caso di insufficiente ricettività di detti corsi rispetto al numero dei richiedenti saranno stabiliti criteri per l'accesso ad essi basati su prove scritte, orali e pratiche;

b) istituzione di albi nazionali, sottoposti a revisione biennale, dei presidenti e dei membri delle commissioni per gli esami di Stato per l'abilitazione professionale, distinti per professione, e determinazione delle modalità per la composizione delle commissioni giudicatrici, delle quali deve far parte almeno un docente che svolga attività professionale;

c) disciplina degli esami di Stato che preveda lo svolgimento di prove scritte, pratiche ed orali, fermo restando che l'ammissione alle prove orali è subordinata al superamento di prove scritte e pratiche.

TITOLO II

NORME CONCERNENTI IL PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO

Art. 10.

(Libertà d'insegnamento)

I docenti universitari sono inamovibili dalle loro funzioni e sedi e non sono tenuti a prestare giuramento. Essi possono essere destinati, con il loro consenso, a disciplina diversa, purchè rientrante nell'ambito del gruppo di discipline per il quale hanno vinto il concorso od al quale successivamente si sono trasferiti.

In adempimento del primo comma dell'articolo 33 della Costituzione deve in ogni

caso essere garantita al singolo docente la piena indipendenza e la libertà di espressione nell'esercizio della sua attività di ricerca e delle sue funzioni d'insegnamento ed a questo fine il singolo docente deve poter disporre anche dei mezzi e servizi necessari: alla assegnazione di tali mezzi e servizi provvede il consiglio di ateneo sulla base delle proposte avanzate dai docenti stessi per il tramite del consiglio di dipartimento che su di esse esprime il suo motivato parere.

I finanziamenti e gli altri mezzi, apparecchiature e locali, ove non assegnati da organi nazionali in base al tipo ed alla finalizzazione delle ricerche, debbono essere equipartiti nell'ambito di materie omogenee appartenenti allo stesso dipartimento. Analogamente è assicurata in ogni caso la tempestività dell'accesso, la disponibilità e la liquidazione della relativa spesa.

La concreta libertà di ricerca scientifica è assicurata anche al di fuori delle ricerche di gruppo mediante la pluralità delle fonti di finanziamento.

La libertà d'insegnamento è anche assicurata attribuendo al docente che dovesse accettare il trasferimento ad altro insegnamento il diritto, in ogni momento, di poter impartire un corso libero parallelo al corso ufficiale della disciplina precedentemente insegnata e di svolgere i relativi esami, validi a tutti gli effetti, con una commissione i cui membri saranno nominati dagli organi competenti in base alle proposte da lui avanzate.

In qualsiasi caso in cui il docente si ritenesse leso nei suoi diritti costituzionalmente garantiti ha facoltà di ricorrere al difensore della libertà d'insegnamento di cui all'articolo 35, il quale decide in via definitiva.

Art. 11.

(Unicità della funzione dei docenti universitari: distinzione dei docenti di ruolo in otto fasce)

Nella unicità della funzione i docenti universitari di ruolo sono suddivisi nelle seguenti otto fasce:

I fascia: livello di funzione A della dirigenza;

II fascia: livello di funzione *B* della dirigenza;

III fascia: livello di funzione *C* della dirigenza;

IV fascia: livello di funzione *D* della dirigenza;

V fascia: livello di funzione *E* della dirigenza;

VI fascia: parametro 609;

VII fascia: parametro 535;

VIII fascia: parametro 443.

Alla fascia iniziale VIII si accede unicamente mediante concorso per titoli ed esami. Gli esami consistono in prove scritte, con garanzia di anonimità, prove orali e didattiche e, ove occorra, pratiche.

Dall'anno successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge il 70 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso a detta fascia iniziale resta riservato ai dottori di ricerca.

I posti come sopra riservati che non dovessero essere coperti sono recati in aumento ai posti non riservati.

Il passaggio dall'una all'altra fascia, ad eccezione del passaggio dalla fascia VI alla fascia V, avviene per concorso accelerativo per soli titoli scientifici oppure per anzianità che si matura col trascorrere di un quinquennio.

Alla fascia V si accede mediante concorso nazionale per soli titoli scientifici al quale possono partecipare sia i docenti della fascia VI sia liberi studiosi.

Il concorso di passaggio dalla fascia VI alla fascia V ed i concorsi accelerativi si svolgono ogni anno per un numero di posti pari al 20 per cento del numero dei professori inquadrati nella fascia degli aventi titolo all'accelerazione.

Ai concorsi di passaggio dalla fascia VI alla fascia V ed a quelli accelerativi non è consentito partecipare in due anni consecutivi.

Ai concorsi universitari per l'accesso alla fascia VIII ed alla fascia V possono partecipare anche cittadini stranieri.

Art. 12.

(Trasferimento del professore di ruolo)

Il professore di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere trasferito ad un dipartimento di altra Università.

I trasferimenti sono deliberati, sulla base delle domande degli interessati, dai professori delle rispettive fasce appartenenti al dipartimento che ha dichiarato la vacanza del posto.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 13.

(Passaggio alla scuola secondaria superiore)

Il docente universitario della fascia VI che per la seconda volta non superi il concorso per il passaggio alla fascia V ha diritto di chiedere di transitare nel ruolo del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 14.

*(Commissioni giudicatrici
dei concorsi universitari)*

Le commissioni giudicatrici dei concorsi universitari per titoli ed esami e per soli titoli sono composte di cinque membri e costituite, su base nazionale, con il sistema misto della elezione e del sorteggio: i membri debbono appartenere al settore di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso e sono estratti a sorte da un elenco di docenti eletti dai docenti dei dipartimenti in cui è compreso il settore predetto.

Le modalità delle elezioni e del sorteggio sono stabilite con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per la VIII fascia iniziale sono costituite da un membro appartenente alla stessa fascia

e da quattro membri appartenenti alle fasce dalla I alla V; le commissioni esaminatrici dei concorsi per la fascia V sono costituite da un membro appartenente a tale fascia e da quattro membri appartenenti alle fasce superiori; le commissioni esaminatrici dei concorsi biennali accelerativi sono composte da cinque membri appartenenti alle fasce superiori a quella di appartenenza del candidato.

Al termine dei lavori, da concludere non oltre il mese di giugno, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione in base ai quali essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I consigli di dipartimento, con propria deliberazione, chiamano a coprire i posti messi a concorso, sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti del concorso stesso, i vincitori dei concorsi di cui al presente articolo.

La nomina è disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca il quale, entro trenta giorni dal termine precedente, provvede altresì, su conforme parere del CNURST, in base alle richieste degli interessati, a nominare nei posti non coperti i vincitori che non siano stati chiamati.

Art. 15.

(Incarichi d'insegnamento)

Incarichi di insegnamento possono essere attribuiti a studiosi di chiara fama che appartengano alla pubblica amministrazione o al mondo dell'economia e del lavoro e che non intendano abbandonare la loro normale attività.

Gli incarichi sono attribuiti mediante contratti il cui schema è predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con altri Ministri eventualmente interessati, previo parere conforme del CNURST. A tale schema tutte le Università sono tenute ad attenersi.

Incarichi temporanei d'insegnamento possono essere attribuiti nel caso in cui si ren-

dano vacanti posti di docente di ruolo per effetto di quanto disposto dall'articolo 18 e dall'articolo 36 a docenti appartenenti a fasce analoghe o superiori.

Analogamente possono essere attribuiti al personale docente e ricercatore incarichi di insegnamento nei corsi serali per studenti lavoratori.

I docenti incaricati di cui al primo comma non godono, nell'ambito universitario, dei diritti elettorali attivi e passivi. Essi non possono essere nominati membri di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di docente universitario nè in altre commissioni universitarie.

Art. 16.

(Anno sabatico)

I docenti universitari possono chiedere ogni sessennio, a decorrere dall'anno della loro nomina in ruolo, di fruire di un anno accademico interamente retribuito per le loro ricerche ed i loro studi.

La domanda degli interessati, corredata della documentazione della loro attività scientifica durante il sessennio e del programma delle ricerche e degli studi che intendono effettuare, è trasmessa al Ministro dell'università e della ricerca con parere motivato del consiglio di dipartimento.

Il Ministro decide previo parere conforme del CNURST.

I consigli di dipartimento possono decidere di pubblicare, con appositi fondi messi a loro disposizione dai consigli di ateneo, studi di grande valore scientifico e didattico compiuti da docenti di ruolo o da incaricati nonchè di concedere ad essi contributi in denaro per viaggi all'estero e all'interno che siano riconosciuti dai predetti consigli di dipartimento di rilevante interesse per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

Art. 17.

(Doveri dei docenti: pieno impegno)

I docenti universitari di ruolo di cui all'articolo 11 esplicano la loro funzione con

l'obbligo del pieno impegno. Questo obbligo implica il dovere di dedicare all'attività di ricerca scientifica e d'insegnamento tutto il tempo occorrente per il pieno raggiungimento dei fini di entrambe le attività. Gli obblighi di presenza nella sede e nell'Università sono determinati da un regolamento deliberato dal Ministro dell'università e della ricerca, previo parere conforme del CNURST, ed al quale tutte le Università debbono attenersi.

I docenti universitari sono tenuti ad inviare ogni triennio al direttore del dipartimento una relazione sulla loro attività scientifica, corredata delle eventuali pubblicazioni.

I docenti che vengano meno ai doveri ad essi imposti per l'adempimento dell'obbligo del pieno impegno, nonostante un primo richiamo orale ed un secondo richiamo scritto del Direttore del dipartimento, sono deferiti dal Rettore alla corte di disciplina di cui all'articolo 31, che, accertata l'inadempienza ed ascoltati gli interessati, può promuovere gli atti per la loro decadenza che viene stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 18.

(Esercizio di attività professionali. Incompatibilità)

L'esercizio della libera attività professionale retribuita è consentita ai docenti universitari di cui all'articolo 11 solo nell'ambito delle strutture universitarie.

Il 50 per cento del compenso di tale attività è liquidato a coloro che l'hanno svolta o ad essa hanno collaborato, sulla base di una proposta del titolare dell'attività stessa. La rimanente quota è attribuita alla competente struttura dell'Università per spese di investimento.

I docenti universitari di cui all'articolo 11 ed all'articolo 66 che siano chiamati a far parte del governo nazionale o del Parlamento o a ricoprire la carica di Presidente di regione o di consigliere regionale o di Presidente di amministrazione provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o

a ricoprire incarichi di carattere continuativo presso enti nazionali pubblici od organizzazioni internazionali, purchè questi ultimi siano dichiarati dal CNURST di rilevante interesse per la comunità nazionale, sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato politico o dell'incarico.

I docenti collocati in aspettativa ai sensi del precedente comma hanno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Essi sono sollevati da tutti i compiti didattici e di ricerca nonchè da tutte le funzioni comunque connesse alla loro qualifica di docenti universitari. Possono solo continuare a svolgere attività di ricerca ed a tenere corsi liberi.

Altri incarichi continuativi alla dipendenza di enti pubblici o privati sono incompatibili con la funzione docente.

TITOLO III

ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Art. 19.

(Istituzione del Ministero)

È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lo scopo di provvedere all'istruzione superiore e di attuare la politica della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che è indicato nel testo della presente legge come Ministero dell'università e della ricerca, attende ai seguenti compiti:

— sovrintende all'istruzione universitaria;

— attua, nell'osservanza del principio dell'autonomia previsto dall'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, gli orientamenti di politica scientifica fissati dal governo, indicando, nel rispetto per la libertà della scienza, le linee generali ed essenziali dello sviluppo della ricerca fondamentale ed

applicata, scientifica e tecnologica, del settore pubblico, valutando le esigenze di tale ricerca sul piano finanziario e favorendo gli opportuni collegamenti con i programmi di ricerca svolti nel settore privato;

— coordina le attività di ricerca fondamentale ed applicata, scientifica e tecnologica, condotte a qualsiasi titolo dalle Università, dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici; ne promuove lo sviluppo e ne approva i relativi programmi ed i conseguenti piani di finanziamento;

— accerta annualmente le condizioni della ricerca fondamentale ed applicata, scientifica e tecnologica in Italia e all'estero, predisponendo un'apposita relazione che è allegata al bilancio dello Stato, nella quale devono essere esposti i risultati dei programmi realizzati nell'esercizio precedente ed elencati i programmi in corso di realizzazione, finanziati totalmente o parzialmente dallo Stato, quelli in via di approvazione e quelli comunicati dai soggetti privati di ricerca;

— provvede a studi o a ricerche che rivestano particolare importanza sul piano nazionale o ai fini della collaborazione internazionale scientifico-tecnica, sia direttamente sia affidandoli mediante convenzioni, alle Università, agli enti pubblici o agli enti privati ovvero in collaborazione con altre Amministrazioni statali;

— collabora con il Ministero degli affari esteri e gli altri Ministeri interessati alla determinazione di programmi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica, alla predisposizione di accordi con altri Paesi in materia scientifico-tecnica ed all'attuazione delle relative convenzioni;

— promuove, attraverso le Università, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e gli enti privati, iniziative atte a trasferire i risultati della ricerca scientifica e tecnologica sul piano produttivo;

— vigila affinché le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici diano integrale attuazione ai programmi di ricerca già approvati.

Art. 20.

(Organico del Ministero)

Il Ministero dell'università e della ricerca è articolato come segue:

- 1) Direzione generale dell'istruzione universitaria;
- 2) Direzione generale della programmazione e del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- 3) Direzione generale delle fonti di energia non convenzionale;
- 4) Direzione generale del trasferimento tecnologico e della incentivazione della ricerca scientifica e tecnologica nelle imprese private;
- 5) Direzione generale affari generali e personale;
- 6) Direzione dell'anagrafe della ricerca scientifica e tecnologica;
- 7) Servizio studi e documentazione.

Ad assicurare unità e continuità di indirizzo all'azione del Ministero è istituito il Segretariato generale cui è preposto il Segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Segretario generale è scelto tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata; dura in carica sei anni e non può essere riconfermato.

Nella sede del Ministero dell'università e della ricerca operano la ragioneria centrale alle dipendenze del Ministero del tesoro e l'ufficio controllo della Corte dei conti.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, come stabilito nel successivo articolo 22, l'Anagrafe della ricerca scientifica e tecnologica alla quale gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica devono far pervenire tutte le notizie concernenti l'attività svolta, loro richieste dal Ministero stesso.

Art. 21.

(Partecipazioni di diritto del Ministro)

Il Ministro dell'università e della ricerca fa parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Gli sono devolute le funzioni attualmente attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi del CNR.

Art. 22.

(Norme sul personale)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, con uno o più provvedimenti, le norme concernenti le seguenti materie secondo i criteri indicati:

1) l'istituzione dei ruoli del personale docente, scientifico-tecnico, amministrativo, esecutivo ed ausiliario del Ministero dell'università e della ricerca e la determinazione dei contingenti del personale scientifico-tecnico non di ruolo;

2) la suddivisione delle Direzioni generali, di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo 20 in servizi distinti per grandi obiettivi di ricerca;

3) lo stato giuridico del personale scientifico-tecnico di ruolo e non di ruolo addetto alla ricerca nel settore pubblico secondo i seguenti principi direttivi:

a) per il personale di ruolo: carriere a ruoli aperti e mobili in modo da favorire rapidi scorrimenti nelle qualifiche e possibilità di passaggi da un settore ad altro di ricerca, in livelli funzionali analoghi a quelli del personale docente di cui all'articolo 11;

b) per il personale non di ruolo: possibilità di assunzione mediante contratti a breve o a lungo termine, a tempo pieno o parziale e differenziati per quanto riguarda il trattamento economico, secondo la natura delle mansioni svolte e prevedendo parità di retribuzione a parità di prestazioni;

4) la nuova disciplina delle procedure relative a tutti i provvedimenti di spesa e alle fasi dei controlli secondo criteri della massima snellezza e celerità: solo i contratti di importo superiore a lire 500 milioni debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato;

5) le modalità del trasferimento nei ruoli del personale docente, scientifico-tecnico, amministrativo, esecutivo ed ausiliario del Ministero dell'università e della ricerca, dell'analogo personale di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di altre Amministrazioni dello Stato secondo i principi della corrispondenza delle mansioni svolte e della conservazione delle posizioni giuridico-economiche acquisite;

6) l'armonizzazione alle disposizioni della presente legge dell'attuale normativa prevista per gli organi ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, del Comitato nazionale per l'energia nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e di tutti gli altri enti pubblici che si occupano di ricerca;

7) le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe della ricerca di cui al precedente articolo 20.

Art. 23.

(Trasferimento tecnologico)

Sono istituiti presso ogni Regione a statuto ordinario ed a statuto speciale e presso le province autonome di Bolzano e di Trento per la Regione Trentino-Alto Adige consorzi regionali per il trasferimento tecnologico a capitale per il 50 per cento delle aziende produttrici consorziate e per il 50 per cento delle Regioni stesse.

I comitati regionali per il trasferimento tecnologico che presiedono a tali organi sono costituiti di 10 rappresentanti delle aziende consorziate e di 10 membri designati dai consigli regionali con rappresentanza dei singoli gruppi.

I consorzi curano il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica alla produ-

zione e sollecitano progetti di ricerca per lo sviluppo a breve e medio termine.

Essi sono presieduti da un presidente scelto tra i rappresentanti regionali.

È istituita l'assemblea nazionale dei comitati regionali per il trasferimento tecnologico con il compito di coordinare l'attività tra le Regioni e con l'Anagrafe della ricerca scientifica e tecnologica.

Essa è presieduta a turno da uno dei presidenti dei comitati regionali.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARI, NAZIONALI E LOCALI

Art. 24.

(Organo di governo universitario nazionale: istituzione e composizione del Consiglio nazionale dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - CNURST)

È istituito il Consiglio nazionale dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esso si articola in tre sezioni consultive elettive ed in un comitato centrale, eletto per due terzi mediante elezioni di secondo grado dalle tre sezioni, mentre l'altro terzo è designato da organismi extra universitari.

Le tre sezioni consultive sono: 1) sezione universitaria; 2) sezione di ricerca scientifica; 3) sezione di ricerca tecnologica e finalizzata.

Il comitato centrale è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca, mentre le singole sezioni eleggono i rispettivi presidenti nel proprio seno.

Art. 25.

(Sezione universitaria)

La sezione universitaria del CNURST assume le funzioni oggi adempiute dalla sezio-

ne I del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Essa è costituita dalle seguenti rappresentanze:

a) 52 docenti di ruolo eletti per metà da tutti i docenti delle fasce dalla I alla V e per metà da tutti quelli delle fasce dalla VI alla VIII;

b) 6 appartenenti al personale non docente eletti da detto personale di cui almeno uno appartenente a ciascuna categoria del personale stesso;

c) 20 studenti di cui 10 iscritti al dottorato di ricerca eletti da tutti i rappresentanti degli studenti nei consigli di ateneo delle singole Università, costituiti in unico collegio.

Nella prima elezione della rappresentanza dei docenti saranno mantenuti i gruppi attualmente previsti per i docenti di ruolo nell'elezione della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, raddoppiandone il numero.

Non appena sarà completata la riorganizzazione dell'Università su base dipartimentale, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca saranno determinati i raggruppamenti di discipline per la ripartizione dei posti di cui alla lettera a) del secondo comma, al fine di assicurare la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi settori di insegnamento e di ricerca.

Art. 26.

(Sezione di ricerca scientifica)

La sezione di ricerca scientifica del CNURST esprime pareri su tutto ciò che afferisce alla ricerca scientifica che si svolge nelle Università e sul finanziamento disposto per essa mediante contributi assegnati direttamente dal Ministro dell'università e della ricerca.

Essa è composta dalle seguenti rappresentanze:

a) 132 docenti di ruolo eletti per metà dai professori di cui alle fasce dalla I alla V

e per metà da quelli di cui alle fasce dalla VI alla VIII;

b) 11 iscritti al dottorato di ricerca;

c) 11 tecnici di ruolo di cui almeno 3 per ciascuna categoria;

d) 11 esperti designati uno per ogni comitato elettivo del CNR.

Nella prima elezione della rappresentanza di cui alla lettera a) del precedente comma, la rappresentanza stessa si articolerà, in analogia ai comitati di consulenza elettivi del CNR, con garanzia per le minoranze e divisione in gruppi scientifici.

Le rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del secondo comma saranno elette su base di liste nazionali, comprendenti un candidato per ogni settore, con metodo rigorosamente proporzionale, ma assicurando le competenze per ciascuno dei settori, anche in deroga all'ordine delle preferenze in ogni lista.

Nella prima applicazione della presente legge la rappresentanza di cui alla lettera b) del secondo comma sarà designata da rappresentanti eletti dagli assegnisti e contrattisti nei consigli di facoltà: le successive elezioni saranno biennali e l'elettorato attivo spetterà ai rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca nei consigli di dipartimento.

Art. 27.

(Sezione di ricerca tecnologica e finalizzata)

La sezione di ricerca tecnologica e finalizzata esprime pareri su tutti gli argomenti di ricerca attualmente rientranti nella competenza di singoli Ministeri ed enti.

Ad essa spetta pure di esprimere pareri per quanto concerne la vigilanza sui seguenti enti: CNR, INFN e CNEN, i quali continuano ad avere competenza nel finanziamento di ricerche.

Essa è composta per ogni programma finalizzato, definitivamente approvato, dalle seguenti rappresentanze:

a) otto docenti universitari di cui quattro delle fasce dalla I alla V e quattro delle fasce dalla VI alla VIII, eletti dai rispettivi

docenti impegnati nei programmi finalizzati o ad essi interessati in base a documentata produzione scientifica;

b) quattro ricercatori eletti da tutti i ricercatori pubblici extrauniversitari impegnati nel programma finalizzato;

c) due ricercatori eletti da tutti i ricercatori privati impegnati nel programma;

d) un tecnico eletto da tutti i tecnici pubblici e privati impegnati nel programma;

e) un iscritto al dottorato di ricerca eletto da tutti gli iscritti a dottorati di ricerca, impegnati nel programma, riuniti in collegio nazionale.

Nella prima applicazione della presente legge, la determinazione degli elenchi degli aventi diritto al voto è effettuata per ogni programma finalizzato da una commissione mista nominata per il 50 per cento dal CNR e per il restante 50 per cento dalla sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Non appena l'Università sarà riorganizzata su base dipartimentale ed il Ministero dell'università e della ricerca avrà assorbito tutte le funzioni di ricerca ed il relativo personale, sarà emanato il regolamento per la riorganizzazione della sezione, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, e previo parere del CIPE.

Art. 28.

(Comitato centrale del CNURST)

Il comitato centrale del CNURST è eletto per due terzi dai componenti le tre sezioni; i due terzi sono così costituiti:

a) trenta rappresentanti dei docenti, di cui tre quinti eletti dagli appartenenti alle fasce dalla I alla V e due quinti da quelli appartenenti alle fasce dalla VI alla VIII;

b) dieci rappresentanti eletti dagli studenti, di cui cinque iscritti al dottorato di ricerca;

c) tre rappresentanti eletti dai componenti il personale non docente;

d) tre rappresentanti eletti dai ricercatori extrauniversitari di cui almeno uno privato.

Il rimanente terzo è così costituito:

e) dieci rappresentanti delle Regioni designati dall'assemblea nazionale dei comitati regionali per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 23;

f) sei esperti designati dal CNEL, tre per gli imprenditori e tre per i lavoratori;

g) due membri designati dall'Accademia dei Lincei;

h) cinque membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca tra eminenti personalità della cultura, ivi compreso un docente di ruolo proveniente dalle Università libere, semprechè non sia già risultato eletto tra i membri di cui alla lettera a) del precedente comma.

Apposito regolamento dovrà stabilire che il metodo elettorale garantisca la presenza, nell'ambito degli eletti da ciascuna delle singole categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma, di tutti i principali settori di ricerca e d'insegnamento, senza per questo ledere la rappresentanza proporzionata alle liste delle minoranze per ogni categoria, derogando, ove necessario, dalla graduatoria delle preferenze. Esso dovrà altresì garantire, anche mediante l'applicazione del voto multiplo, la sostanziale pariteticità del contenuto delle tre sezioni all'elezione dei membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.

Il regolamento stesso sarà predisposto per la prima elezione dalla commissione di cui al penultimo comma dell'articolo 27 e per le successive con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca previo parere conforme del CNURST.

Art. 29.

(Attribuzioni del comitato centrale del Consiglio nazionale dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Il comitato centrale del CNURST esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula un rapporto annuale sulle Università e la ricerca scientifica e tecno-

logica che il Ministro dell'università e della ricerca è tenuto ad inviare al Parlamento, con particolare riferimento:

alla programmazione delle sedi, delle strutture universitarie e dei servizi, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche ed alle domande sociali del Paese;

ai problemi di organizzazione, coordinamento e potenziamento della ricerca scientifica ed a quelli della cooperazione universitaria e scientifica in sede comunitaria ed internazionale;

ai problemi del diritto allo studio, dell'ordinamento, dell'andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi di studio di dottorato di ricerca, di laurea e di diploma in rapporto alle previsioni di assorbimento da parte del sistema produttivo e sociale;

ai problemi dell'aggiornamento professionale e dell'educazione ricorrente e permanente;

all'indicazione di progetti finalizzati di ricerca sia per lo sviluppo a lungo termine sia per quelli sollecitati dai comitati regionali per il trasferimento tecnologico relativamente allo sviluppo a medio termine;

b) formula ed aggiorna periodicamente l'elenco dei settori di ricerca e d'insegnamento;

c) formula proposte circa:

la revisione e l'istituzione di corsi di laurea e di diploma;

la determinazione delle modalità e delle condizioni di accesso ai corsi di dottorato di ricerca, di laurea e di diploma;

la ripartizione dei posti di docente universitario di ruolo e di quelli relativi al dottorato di ricerca tra i dipartimenti delle Università e del personale non docente tra le Università;

la determinazione dei criteri generali per la distribuzione, fra le Università, dei fondi destinati alla ricerca scientifica e tecnologica;

d) predispone schemi tipici di organizzazione dipartimentale delle Università tra

cui queste scelgono quelli che intendono adottare;

e) esprime al Ministro dell'università e della ricerca i pareri che la legge prevede come obbligatori o che il Ministro stesso abbia richiesto.

Per la trattazione di materie concernenti i docenti, il comitato centrale del CNURST si riunisce nella composizione limitata ai soli docenti.

Il CNURST adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per lo svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e le procedure elettorali. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 30.

(Segreteria del CNURST)

Al CNURST sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca con qualifica di primo dirigente e cinque funzionari della carriera direttiva dello stesso Ministero per l'espletamento delle funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero delle altre carriere necessario per il funzionamento degli uffici.

Il CNURST dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza e gestisce direttamente i fondi stanziati in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 31.

(Corte di disciplina)

Per i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti universitari il CNURST elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente del CNURST che

la presiede, da otto membri effettivi, di cui quattro docenti delle fasce dalla I alla V e quattro docenti delle fasce dalla VI alla VIII e da altrettanti membri supplenti.

La corte delibera con la partecipazione dei quattro membri appartenenti alle fasce dalla I alla V più il presidente se si procede nei confronti di professori di tali fasce e con la partecipazione dei quattro membri appartenenti alle fasce dalla VI alla VIII più il presidente se si procede nei confronti dei professori di queste ultime fasce.

Le funzioni di relatore in seno alla corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

Per la validità delle decisioni della corte di disciplina è richiesta la presenza della metà dei componenti oltre il presidente.

Nel caso di concorso di docenti delle fasce dalla I alla V e delle fasce dalla VI alla VIII nella stessa infrazione, il collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi.

Art. 32.

(Organi locali dell'Università)

Sono organi locali di governo dell'Università:

- 1) consiglio di ateneo e relativa giunta;
- 2) difensore della libertà d'insegnamento;
- 3) rettore e pro rettore;
- 4) consiglio di dipartimento, giunta di dipartimento, direttore di dipartimento;
- 5) consiglio interdipartimentale;
- 6) consigli di corsi di laurea e di diploma e relativi presidi;
- 7) collegio dei revisori dei conti.

Art. 33.

(Consiglio di ateneo)

È istituito il consiglio di ateneo al quale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferite tutte le fun-

zioni che le vigenti leggi attribuiscono al consiglio di amministrazione ed al senato accademico dell'Università.

Esso, per le Università fino a 15.000 studenti, è così composto:

- a) rettore, che lo presiede;
- b) pro rettore;
- c) ventiquattro docenti di cui almeno sedici appartenenti alle fasce dalla I alla V;
- d) due rappresentanti del CNR;
- e) due rappresentanti del CNEL di cui uno rappresenta le organizzazioni dei lavoratori ed uno le forze imprenditoriali;
- f) quattro rappresentanti del personale non docente, di cui uno deve essere un tecnico;
- g) dieci rappresentanti degli studenti;
- h) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca;
- i) tre rappresentanti designati dalla Regione;
- l) tre rappresentanti designati dal comune ove ha sede l'Università;
- m) il direttore amministrativo.

Per le Università con oltre 15.000 e non più di 25.000 studenti, i numeri di cui al comma precedente sono aumentati della metà; per le Università con oltre 25.000 studenti i numeri di cui al comma precedente sono raddoppiati.

I componenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie secondo modalità stabilite da apposito regolamento; i componenti di cui alla lettera g) sono eletti a collegio unico con metodo proporzionale su liste contenenti anche dottorandi di ricerca di cui almeno tre dovranno essere eletti.

I membri del consiglio di ateneo durano in carica tre anni, tranne i rappresentanti degli studenti che sono rinnovati ogni biennio.

Nessun membro del consiglio di ateneo, tranne il rettore, il pro rettore ed il direttore amministrativo dell'Università, può far parte del consiglio di ateneo per più di due volte consecutive.

Art. 34.

(Giunta d'ateneo)

Il consiglio di ateneo elegge nel suo seno una giunta di membri così composta:

- a) sei docenti di cui quattro appartenenti alle fasce dalla I alla V;
- b) due appartenenti al personale non docente;
- c) tre studenti;
- d) un rappresentante della Regione;
- e) un rappresentante del comune;
- f) un rappresentante del CNR;
- g) due rappresentanti del CNEL.

Nelle Università che non abbiano sei docenti il rapporto indicato dalla componente docente *sub a)* e quelle del personale non docente e degli studenti *sub b)* e *sub c)* dovrà essere lasciato inalterato.

La giunta è presieduta dal rettore.

La giunta prepara i lavori del consiglio di ateneo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, delibera in via d'urgenza sulle materie di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte del consiglio che, a tal fine, deve essere immediatamente convocato.

In caso di parità di voto quello del presidente vale il doppio.

Art. 35.

(Difensore della libertà d'insegnamento)

È istituito presso ogni Università l'ufficio del « difensore della libertà d'insegnamento » con il compito di tutelare in seno alla stessa Università, nell'interesse dei docenti, il rispetto del principio costituzionale della libertà d'insegnamento nei confronti degli altri organi di governo di ciascuna Università.

Il difensore della libertà d'insegnamento ha poteri decisionali: il suo intervento non preclude all'interessato la possibilità di adire la magistratura ordinaria e quella ammi-

nistrativa secondo quanto stabilito dalle altre leggi dello Stato.

I difensori della libertà d'insegnamento sono scelti dal CNURST in elenchi nazionali composti su rose di cinque nominativi designati da ogni Università tra personalità di chiara fama italiane o straniere.

Essi sono nominati, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della Repubblica.

Art. 36.

(Il rettore)

Il rettore è eletto tra i docenti universitari appartenenti alle fasce dalla I alla V a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione ed a maggioranza relativa in seconda convocazione.

Fanno parte del corpo elettorale per l'elezione del rettore tutti i docenti universitari, i rappresentanti eletti dagli studenti e dal personale non docente, in numero complessivo pari a quello dei docenti, attribuendo il 50 per cento del numero degli eligendi agli studenti dei corsi di laurea o di diploma, il 25 per cento agli studenti iscritti al dottorato di ricerca ed il 25 per cento al personale non docente di cui non meno del 5 per cento deve essere tecnico.

Il corpo elettorale è presieduto dal docente universitario di una delle fasce dalla I alla V con maggiore anzianità. La deliberazione d'elezione è inviata al Ministro dell'Università e della ricerca il quale, accertata la regolarità formale, emette il decreto di nomina. La deliberazione diventa esecutiva se entro quindici giorni dal suo ricevimento, il Ministro non provvede alla nomina senza sollevare eccezioni sulla regolarità formale della deliberazione stessa. Al contrario, se il Ministro solleva eccezioni, esse sono notificate al CNURST che decide immediatamente ed in maniera definitiva.

Il rettore dura in carica un triennio ed è rieleggibile non più di due volte di seguito

e successivamente solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dalla carica.

Se durante il periodo in cui è in carica il rettore è collocato fuori ruolo continua ad esercitare le sue funzioni sino alla scadenza della carica.

Il rettore, a domanda, è esonerato dall'insegnamento. In caso di esonero la cattedra ed il relativo posto di ruolo nel dipartimento sono indisponibili: la cattedra è affidata per incarico ai sensi dell'articolo 15 per tutto il tempo in cui il titolare rivesta la carica di rettore. Al rettore viene corrisposto un assegno mensile speciale da determinarsi per legge.

Entro quarantacinque giorni dalla cessazione dall'incarico del rettore deve essere convocato il corpo elettorale per procedere all'elezione del nuovo rettore.

Art. 37.

(Pro rettore)

In rapporto al numero degli studenti iscritti nell'Università il rettore, previo parere favorevole del consiglio di ateneo, può nominare, con proprio decreto, uno o più pro rettori sino ad un massimo di tre, scegliendoli tra i docenti di ruolo appartenenti ad una delle fasce dalla I alla V, che facciano parte della giunta di ateneo, con l'incarico di coadiuvarlo o sostituirlo anche nella presidenza degli organi di governo dell'Università in caso di sua assenza o impedimento.

Il rettore comunica al Ministro dell'università e della ricerca la nomina del pro rettore.

Il pro rettore dura in carica un anno accademico e può essere riconfermato. Egli ha diritto ad un assegno mensile speciale da determinarsi per legge.

Qualora il rettore cessi dalla carica per qualsiasi motivo le relative funzioni sono temporaneamente assunte dal pro rettore e, in caso di più pro rettori, dal pro rettore con maggiore anzianità di ruolo.

Art. 38.

(Consiglio di dipartimento)

Il consiglio di dipartimento si compone:

- 1) di tutti i docenti universitari di ruolo assegnati al dipartimento;
- 2) di rappresentanti del personale tecnico pari al 50 per cento del personale docente di cui al precedente punto 1);
- 3) di rappresentanti degli studenti pari al 25 per cento del personale docente di cui al precedente punto 1);
- 4) di rappresentanti del personale amministrativo, ausiliario ed operaio, pari al 10 per cento del personale docente di cui al precedente punto 1).

La rappresentanza degli studenti è eletta a collegio unico con metodo proporzionale su liste contenenti anche dottorandi di ricerca di cui almeno tre dovranno essere eletti.

Il consiglio dura in carica un biennio.

Rappresentanti qualificati di organismi specializzati per la ricerca scientifica extra universitaria ed operanti nel campo delle discipline coordinate nel dipartimento, possono essere chiamati a far parte, per cooptazione, del consiglio in misura non superiore ad un decimo del personale docente di cui al precedente punto 1), arrotondabile per difetto. In ogni caso dovrà esserci almeno un membro cooptato.

I docenti incaricati di cui all'articolo 15 partecipano al consiglio di dipartimento con voto consultivo.

Art. 39.

(Compiti del consiglio di dipartimento)

Il consiglio di dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- 1) approva i bilanci annuali, consuntivi e di gestione predisposti dalla giunta e che debbono essere trasmessi al consiglio di ateneo e può, a maggioranza dei suoi com-

ponenti, respingere una delibera invitando la giunta stessa a rideliberare;

2) approva, con la presenza della sola componente docente, i piani di studio e di ricerca;

3) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento nonché per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

4) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie;

5) è responsabile dell'efficace funzionamento del dipartimento per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed operaio, nonché dell'impiego delle strutture e dei mezzi tecnici;

6) propone al consiglio di ateneo la stipulazione di contratti, di concessioni e di accordi con enti e privati.

Il consiglio di dipartimento, di concerto con il consiglio del corso di laurea o di diploma interessato, provvede alla chiamata dei docenti.

Per quanto riguarda la chiamata dei docenti delle fasce dalla I alla V hanno diritto al voto deliberativo solo i docenti di tali fasce; per quanto riguarda la chiamata dei docenti delle fasce dalla VI alla VIII hanno diritto al voto deliberativo i docenti di tutte le fasce.

Art. 40.

(Giunta del consiglio di dipartimento)

La giunta del consiglio di dipartimento è costituita da 9 o da 11 membri di cui 5 o 6 eletti dai docenti di ruolo; 2 o 3 dagli studenti, di cui uno deve essere dottorando di ricerca; 2 dal personale tecnico ed amministrativo (un tecnico ed un amministrativo).

Alla giunta, presieduta dal direttore del dipartimento, partecipa, con voto consultivo, il responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento stesso. A parità di voti nella giunta prevale il voto del direttore di dipartimento. La giunta dura in carica due anni.

Art. 41.

(Compiti della giunta)

La giunta cura l'attuazione delle decisioni del consiglio di dipartimento; predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo del dipartimento; elabora le proposte da sottoporre al consiglio su questioni generali concernenti l'ordinamento, il coordinamento e l'andamento della ricerca e dell'insegnamento.

Art. 42.

(Direttore del dipartimento)

Il direttore del dipartimento è eletto tra i docenti universitari appartenenti alle fasce dalla I alla V. Fanno parte del corpo elettorale per l'elezione del direttore del dipartimento tutti i docenti universitari di ruolo, i rappresentanti degli studenti, di cui 1/3 costituito dai dottorandi di ricerca, e del personale non docente rispettivamente nella misura del 25 per cento e del 15 per cento del numero complessivo dei docenti.

Art. 43.

(Compiti del direttore del dipartimento)

Il direttore presiede il consiglio di dipartimento e la relativa giunta, promuove e coordina le attività che si svolgono nel dipartimento; assicura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di dipartimento e della giunta; esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; compila annualmente una relazione sullo stato della ricerca e della didattica nel dipartimento e la invia al consiglio di ateneo.

Art. 44.

(Consiglio interdipartimentale)

Il consiglio interdipartimentale è costituito da tutti i direttori dei dipartimenti in cui

si articola l'Università, ed è presieduto dal rettore.

Il consiglio interdipartimentale svolge le seguenti funzioni:

1) adotta le opportune iniziative ed organizza la ricerca quando ad essa partecipano o sono interessati più dipartimenti;

2) indica, con riferimento ai progetti di ricerca cui partecipano più dipartimenti, in base a quali criteri deve avvenire l'assegnazione dei fondi e del personale e la determinazione dei piani di studio;

3) propone al consiglio di ateneo le modifiche ai criteri di gestione amministrativa e finanziaria cui sono interessati più dipartimenti;

4) dà il proprio parere in ordine ad eventuali modifiche statutarie;

5) richiesto dal rettore, può dare il proprio parere in merito a questioni d'ordine generale che gli siano sottoposte.

Nell'ambito del consiglio dei direttori dei dipartimenti possono essere formati comitati particolari per la trattazione di argomenti che abbiano interesse per più dipartimenti legati tra loro da affinità con riferimento ai diversi corsi di laurea. Nello statuto di ciascuna Università sono fissate le modalità per la creazione di detti comitati.

Art. 45.

(Funzioni del consiglio del corso di laurea o di diploma)

Per ognuno dei corsi di laurea o di diploma previsti dallo statuto di ciascuna Università è costituito rispettivamente un consiglio di laurea o di diploma cui competono le funzioni seguenti:

1) programmare le attività di insegnamento e di studio in relazione alla laurea od al diploma che si consegue al termine del corso;

2) esprimere il proprio parere, per ogni corso di laurea o di diploma, in ordine ad eventuali modifiche statutarie;

3) stabilire congiuntamente al consiglio di dipartimento l'attuazione dei corsi di insegnamento previsti dallo statuto;

4) disporre, d'intesa con i dipartimenti, l'utilizzazione migliore dei mezzi, delle attrezzature e del personale per lo svolgimento dell'attività di insegnamento e per quella di ricerca;

5) formare i piani di studio idonei al conseguimento di ciascuna laurea o ciascun diploma.

I docenti assegnati ai dipartimenti sono impiegati in corsi di laurea o di diploma a seconda del settore di ricerca e di insegnamento cui sono addetti: essi possono essere impiegati per un settore affine, col loro consenso, previo parere del consiglio di dipartimento.

Art. 46.

(Costituzione del consiglio del corso di laurea o di diploma)

Il consiglio del corso di laurea o di diploma è composto da tutti i docenti universitari addetti al corso di laurea o di diploma.

Fanno altresì parte del consiglio del corso di laurea o di diploma i rappresentanti:

a) degli studenti iscritti al corso di laurea o di diploma nella misura del 25 per cento rispetto alla componente di cui al primo comma;

b) del personale tecnico assegnato al corso di laurea o di diploma nella misura del 10 per cento rispetto alla componente di cui al primo comma;

c) del personale non docente amministrativo, esecutivo, ausiliario ed operaio assegnato al corso di laurea o di diploma nella misura dell'8 per cento rispetto alla componente di cui al primo comma: detto personale partecipa soltanto alle deliberazioni concernenti i punti 2 e 4 del precedente articolo 44.

Le modalità delle elezioni per le componenti suddette sono stabilite da apposito regolamento emanato dal rettore, previo parere conforme del consiglio di ateneo.

Le componenti elettive del consiglio di corso di laurea o di diploma durano in carica due anni accademici.

Il consiglio di corso di laurea o di diploma è diretto da un preside eletto, con le modalità stabilite dal predetto regolamento, da parte di tutto il personale docente interessato al corso di laurea o di diploma.

Art. 47.

(Collegio dei revisori dei conti)

Presso ogni Università è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da un funzionario del Ministero del tesoro che ne assume la presidenza e da due funzionari del Ministero dell'università e della ricerca.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e dura in carica tre anni.

Sono compiti del collegio:

a) effettuare il riscontro sulla gestione economico-finanziaria dell'Università ed accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

c) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi;

d) effettuare le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

e) redigere la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero dell'università e della ricerca sulla gestione contabile del consiglio di ateneo dell'Università.

Il collegio deve assistere alle sedute del consiglio di ateneo e può assistere alle riunioni della giunta esecutiva, prendendo visione delle deliberazioni adottate.

TITOLO V

NORME SUL DOTTORATO DI RICERCA

Art. 48.

(Conseguimento del dottorato di ricerca)

Il dottorato di ricerca si consegue unicamente presso il dipartimento: i relativi corsi di studio tendono alla preparazione qualificata di studenti per le esigenze della ricerca scientifica sia universitaria che extra universitaria.

Art. 49.

(Assegno individuale per i dottorandi di ricerca)

A tutti i dottorandi di ricerca è corrisposto un assegno individuale indivisibile di importo annuo complessivo non inferiore a quello iniziale di un insegnante di scuola secondaria superiore, tenuto conto di tutte le voci concorrenti, direttamente ed indirettamente, a formare detta retribuzione. L'ammontare di tale assegno è fissato annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 50.

(Concorso per l'accesso al dottorato di ricerca)

Quarantacinque giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, i rettori delle Università bandiscono i concorsi per l'accesso al corso di dottorato di ricerca nelle singole discipline, per un numero di posti pari a quello dei posti attribuiti in base al precedente articolo 6 aumentato del numero di posti assegnati in precedenza ad una disciplina ed eventualmente non utilizzati. Tali bandi do-

vranno essere comunicati al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro del tesoro.

I bandi di concorso per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca prevederanno un esame con prove scritte anonime, orali ed eventualmente pratiche, le cui modalità saranno stabilite dal Ministro dell'università e della ricerca con regolamento da emanarsi previo parere conforme del CNURST per ogni singola disciplina o gruppi di discipline previsti negli statuti delle Università.

Le predette prove saranno sostenute davanti ad una commissione formata dal direttore del dipartimento, cui è assegnato il posto, e da due docenti, di cui uno appartenente ad una delle fasce dalla I alla V addetti al settore di ricerca e d'insegnamento cui appartengono la disciplina o il gruppo di discipline per i quali si chiede il concorso per il dottorato di ricerca.

Il concorso dovrà essere espletato prima dell'inizio dell'anno accademico, pena l'annullamento del concorso stesso.

Art. 51.

(Norme concernenti la frequenza del dottorato di ricerca: provvidenze varie)

Durante il periodo di studio per il conseguimento del dottorato di ricerca, gli iscritti al corso eseguiranno ricerche scientifiche e seguiranno gli appositi corsi ufficiali di insegnamento, previsti dagli statuti delle Università.

Gli iscritti al dottorato di ricerca, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto, per l'intera durata del corso, ad essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita ovvero a fruire di orario di lavoro a tempo parziale con retribuzione proporzionalmente ridotta.

I suddetti lavoratori dottorandi, nel caso siano ad orario parziale, frequenteranno appositi corsi pomeridiani e serali, finanziati anche con fondi reperiti presso le singole Università.

Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia pensionistica e previdenziale, anche con riferimento all'assistenza per le ma-

lattie, previste dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.

I dottorandi di ricerca sono tenuti all'orario previsto per i pubblici dipendenti, di norma suddiviso in una presenza antimeridiana ed una pomeridiana.

Sarà previsto un apposito fondo per la liquidazione delle indennità di missione per la partecipazione a congressi e seminari. Al termine del primo anno ogni iscritto al corso per il dottorato di ricerca, per poter continuare a fruire del relativo assegno per il successivo periodo, dovrà superare una prova di rendimento, davanti ad una commissione costituita analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 50.

Art. 52.

(Collaborazione dei dottorandi di ricerca con i docenti)

Ai soli fini di formazione per l'insegnamento e per le funzioni assistenziali nelle discipline cliniche, gli iscritti al dottorato di ricerca potranno collaborare con i docenti nelle esercitazioni per studenti dei corsi di laurea e diploma per periodi limitati, allo scopo di non interrompere le attività di ricerca e di studio cui prevalentemente deve essere diretto il loro impegno.

In ogni caso gli iscritti al dottorato di ricerca non potranno mai sostituire i docenti nelle funzioni proprie di questi ultimi.

Art. 53.

(Modalità di pagamento dell'assegno di ricerca)

La corresponsione dell'assegno di ricerca di cui al precedente articolo 49 è effettuata in 12 rate mensili; inoltre è corrisposta una tredicesima rata.

Ove intervengano ritardi nella liquidazione dell'assegno stesso, i rettori sono autorizzati ad anticipare le relative somme, salvo rivalsa.

Art. 54.

*(Conseguimento del titolo
di « dottore di ricerca »)*

Il titolo di « dottore di ricerca » si consegue con il superamento, al termine del prescritto periodo, di una prova sostenuta davanti ad una commissione di cinque docenti così composta: il direttore del dipartimento, da cui dipende il corso, in qualità di presidente, due direttori di dipartimento di altre Università aventi corsi eguali od affini, scelti per sorteggio, e due docenti, di cui uno appartenente ad una delle fasce dalla I alla V, addetti al settore di ricerca e d'insegnamento cui appartiene la disciplina per la quale è stato bandito il concorso per il dottorato di ricerca, egualmente scelti per sorteggio.

La sede della prova verrà concordata dalla commissione e si svolgerà in un'unica giornata. È richiesta una tesi di dottorato.

Non è consentita la ripetizione della prova che una sola volta, entro un anno dalla prima.

Le relative spese graveranno sul dipartimento.

Art. 55.

*(Riconoscimento bilaterale dei titoli
di dottore di ricerca)*

L'Italia curerà il riconoscimento bilaterale dei titoli di dottore di ricerca mediante convenzioni con Paesi concedenti titoli paragonabili: curerà inoltre il convenzionamento di assegni di ricerca, oltre quello previsto dall'articolo 49, con Paesi interessati a scambi culturali e di ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 56.

(Proroga dell'assegno di ricerca)

A coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca può essere consentita la proroga della concessione dell'assegno di ri-

cerca per un massimo di altri 4 anni, purchè esso venga utilizzato presso corsi di ricerca organizzati in una Università diversa da quella presso cui il dottorato è stato conseguito e lontana da essa non meno di 500 chilometri.

Il dottore di ricerca di cui al primo comma dovrà partecipare, per non più di tre volte consecutive, a tutti i concorsi per docente universitario della fascia VIII banditi durante tale periodo ed ottenere un giudizio non negativo. Nel caso in cui ottenga un giudizio negativo cessa immediatamente il beneficio di cui al primo comma. Le relative commissioni esaminatrici dovranno eventualmente anche segnalare nell'ambito della disponibilità dei posti di cui all'articolo 6 quali dottori di ricerca necessitino di un periodo di permanenza presso Università estere, considerando le richieste all'uopo avanzate dagli interessati.

Nel caso di permanenza all'estero dei dottori di ricerca, a seguito della segnalazione delle suddette commissioni, l'importo dell'assegno di ricerca sarà congruamente maggiorato con provvedimento da adottare di intesa tra i Ministri dell'università e della ricerca e del tesoro; saranno inoltre rimborsate le spese relative ad un viaggio aereo di andata e ritorno in classe turistica.

Art. 57.

(Obblighi dei docenti e dei titolari di assegni di ricerca)

I docenti di cui agli articoli 11 e 17 e i titolari di assegno di ricerca dovranno dichiarare di non fruire di rapporti di lavoro subordinato, nè di alcun reddito derivante da attività professionale o da consulenze professionali.

Ove già iscritti in albi professionali, saranno iscritti gratuitamente in elenchi speciali di tali albi e, fermi restando, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge sugli albi medesimi, tutti i diritti acquisiti od acquisibili automaticamente nel periodo di tale iscrizione, saranno sollevati da tutti i doveri connessi con la professione di appartenenza. Un apposito regolamento emanato

dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, disciplinerà la materia.

In caso di falsa dichiarazione dei titolari di assegni di ricerca essi perderanno il diritto all'assegno con decorrenza dal momento di inizio dell'attività incompatibile con la fruizione dell'assegno di ricerca, salvo le eventuali sanzioni penali. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite e lo Stato, per tali somme, vanterà un credito privilegiato su tutti i beni mobili ed immobili dei quali sia proprietario il dichiarante mendace, per una quota o per l'intero.

In caso di falsa dichiarazione dei docenti di cui agli articoli 11 e 17 si provvederà nei loro confronti con un procedimento disciplinare, fermo restando l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite sulle quali lo Stato vanterà il credito di cui al precedente comma.

Art. 58.

(Corsi di specializzazione)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il CNURST provvederà alla riorganizzazione dei corsi di specializzazione, alla soppressione di tutti i corsi di specializzazione non indispensabili e al coordinamento di essi con le funzioni del dottorato di ricerca.

TITOLO VI

DIRITTO ALLO STUDIO ED ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Art. 59.

(Erogazione di servizi individuali e collettivi: capitoli di spesa)

Il diritto allo studio si attua attraverso l'erogazione di servizi individuali e collettivi.

I fondi destinati ai primi fanno capo ad un unico capitolo di spesa mentre per i se-

condi sono istituiti due capitoli distinti, uno destinato agli investimenti ed uno alla gestione.

Mentre i fondi destinati ai servizi individuali sono gestiti, in applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, da organi eletti da studenti e docenti universitari con la presenza di rappresentanti della Regione interessata, quelli di investimento e gestione dei servizi collettivi fanno capo direttamente ai competenti uffici delle Regioni.

Le Regioni sono autorizzate ad una gestione di detti servizi in comune con servizi similari, ove ciò possa comportare risparmi di gestione: in nessun caso le spese di gestione possono far carico agli altri due capitoli di spesa.

Quanto previsto dal presente articolo si applica sia alle Regioni a statuto ordinario che a quelle a statuto speciale.

Le norme concernenti la costituzione ed il funzionamento degli organi elettivi di cui al terzo comma sono emanate con legge regionale: in assenza di iniziative al riguardo da parte delle Regioni le attribuzioni di tali organi continueranno ad essere esercitate dai consigli di amministrazione delle opere universitarie nella composizione prevista dalle norme vigenti.

Art. 60.

(Servizi collettivi)

I servizi collettivi sono gestiti dalle Regioni o mediante appalti o con personale proprio. Tutto il personale operaio e quello amministrativo sinora addetto presso le opere universitarie per tali finalità, ed al quale si applica l'articolo 21 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, passa alle Regioni: qualsiasi variazione nei costi di tale personale che dovesse intervenire all'atto o dopo tale passaggio non graverà su fondi assegnati per il diritto allo studio.

I servizi sono erogati a prezzo di costo a tutti gli studenti iscritti o fuori corso. Per gli studenti che fruiranno di servizi gratuiti o semigratuiti individuali le differenze di

costo saranno accreditate agli uffici regionali di gestione sulla base degli effettivi consumi da parte dei titolari dei benefici.

Tutti i beni mobili ed immobili destinati ai servizi collettivi passano in uso gratuito o in proprietà delle Regioni.

I piani di edilizia universitaria debbono comprendere la costruzione concordata con le Regioni, di residenze universitarie, possibilmente articolate in nuclei residenziali limitati. A tale scopo si predisporrà un apposito piano quinquennale atto a far corrispondere il numero di posti alloggio al 10 per cento degli iscritti.

Art. 61.

(Servizi individuali)

Gli organi elettivi di cui all'articolo 59 assicurano il diritto a servizi gratuiti o semigratuiti agli studenti in base a graduatorie formate tenendo conto: *a)* della maggiore regolarità degli studi; *b)* della condizione di bisogno; *c)* della distanza del comune di residenza dalla più vicina sede universitaria in cui esista il corso di laurea prescelto dallo studente.

Le graduatorie sono distinte per studenti fuori sede, studenti pendolari e residenti in sede nonchè per l'accesso a distinti gruppi di servizi.

Oltre ai servizi è erogata una limitata somma in denaro; è altresì assicurata l'esenzione dalle tasse universitarie e la disponibilità dei libri di testo in prestito per il periodo di effettiva utilizzazione.

Il numero di posti gratuiti e semigratuiti è fissato per ogni corso di laurea dagli organi elettivi di cui sopra anche sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 62.

Ove non vi sia ancora presso una sede universitaria disponibilità di posti alloggio nè direttamente e nemmeno mediante reperimento sul mercato alberghiero per il periodo delle lezioni, saranno versati agli studenti contributi alloggio non superiori ai prezzi di costo dei posti gestiti allo scopo dalle Regioni.

Art. 62.

(Orientamento universitario)

Il compito di orientamento degli studenti che vogliono accedere alle Università è attribuito agli organi elettivi di cui all'articolo 59 in collegamento con il CIPE, i comitati di programmazione economica regionali ed il Ministro del lavoro, per le previsioni di fabbisogno di laureati nei singoli settori.

A tale scopo detti organi, in collaborazione con il CNURST, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e con i laureati stessi, compileranno e divulgheranno statistiche sul grado di occupazione specifica, generica o parziale, dei laureati in ogni singolo corso di laurea nell'ultimo quinquennio.

I benefici di cui all'articolo 61 potranno essere graduati in modo da favorire l'accesso a corsi di laurea portanti ad alti livelli occupazionali verificati o previsti, in base a precise documentazioni di investimenti produttivi già effettuati.

Tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sono tenute a fornire al CNURST le necessarie informazioni sui propri fabbisogni di personale laureato e diplomato.

Art. 63.

(Prestiti d'onore)

Agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea per i quali si prevedano agevoli sbocchi professionali, che siano particolarmente meritevoli, con esclusione degli iscritti al primo anno, sono concessi prestiti di onore, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie, purchè abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studio.

I prestiti sono concessi previo parere favorevole dei consigli di dipartimento che ne decidono l'ammontare e la cumulabilità con altre provvidenze.

Lo Stato concorre al pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dello studente non superi il 3 per cento comprensivo di ogni altra spesa.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE VARIE E FINALI

Art. 64.

(Opzione dei docenti di ruolo)

I docenti di ruolo ordinari e straordinari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di optare:

per l'inquadramento nel nuovo ruolo dei docenti universitari in una delle fasce dalla I alla V secondo quanto stabilito dall'articolo 11. La determinazione della fascia in cui avrà luogo l'inquadramento sarà stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base di tabelle di valutazione dell'anzianità di servizio dei docenti stessi, predisposte dal CNURST. Ai fini dell'inquadramento, gli interessati hanno diritto alla ricostruzione della carriera con il completo riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo: la ricostruzione stessa deve avvenire secondo le modalità previste per il personale direttivo e docente degli altri ordini di scuole. Il predetto inquadramento comporta la titolarità di tutti i diritti ed il rispetto dei doveri, giuridici ed economici, previsti dalla presente legge;

per il proseguimento dell'attività di ricerca e di quella didattica nel ruolo dei docenti ordinari e straordinari che, a norma del successivo articolo 66, sarà trasformato in ruolo ad esaurimento.

Art. 65.

(Opzione dei docenti incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo)

I docenti con incarico stabilizzato retribuito e gli assistenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di optare:

per l'inquadramento nella fascia VIII dei docenti, di cui alla tabella prevista dal-

l'articolo 11, per il gruppo di discipline a cui appartiene la disciplina alla quale sono assegnati. Il predetto inquadramento comporta la titolarità di tutti i diritti ed il rispetto dei doveri, giuridici ed economici, previsti dalla presente legge e comporta altresì il riconoscimento del servizio pre-ruolo, secondo norme che saranno dettate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, dal Ministro dell'università e della ricerca previo parere conforme del CNURST;

per la permanenza nei ruoli ad esaurimento che saranno costituiti a norma del successivo articolo 66 della presente legge.

Art. 66.

(Ruoli ad esaurimento — esercizio della libera attività professionale)

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge si provvede, secondo criteri dettati dal Ministro dell'università e della ricerca, previo parere conforme del CNURST, alla costituzione, in ogni Università, di tre distinti ruoli ad esaurimento per i docenti universitari che vi prestano servizio:

- a) come docenti ordinari e straordinari;
- b) come docenti incaricati stabilizzati retribuiti;
- c) come assistenti di ruolo.

L'inquadramento dei docenti in ciascun ruolo avviene mediante decreti rettorali.

Coloro che entrano a far parte di ognuno dei predetti ruoli conservano il trattamento economico corrispondente alla classe di stipendio in godimento con il riconoscimento dell'anzianità già maturata e dei miglioramenti già acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto avente valore di legge al fine di assicurare ai docenti inclusi nei predetti ruoli ad esaurimento una progressione di carriera ai soli fini economici.

Ai docenti dei ruoli ad esaurimento è consentito l'esercizio della libera attività professionale anche fuori del dipartimento.

Art. 67.

(Riserve di posti nei concorsi universitari per l'accesso alla fascia VIII)

I docenti incaricati stabilizzati a titolo gratuito ed i docenti incaricati di un insegnamento universitario a qualsiasi titolo, che prestino servizio da almeno un quinquennio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad una riserva rispettivamente del 25 per cento i primi e del 25 per cento i secondi nei concorsi per la fascia VIII del ruolo dei docenti per il gruppo di discipline a cui afferisce la disciplina insegnata.

In deroga alla norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 i predetti concorsi saranno per soli titoli; inoltre saranno formate due distinte graduatorie.

Art. 68.

(Contrattisti ed assegnisti)

I contrattisti e gli assegnisti che esplichino la loro attività all'atto della entrata in vigore della presente legge, possono essere inseriti nei corsi di dottorato di ricerca.

La scelta dell'anno di corso in cui deve avvenire l'ammissione è fatta, in base alla loro preparazione e al tempo della loro effettiva presenza nelle Università, da commissioni costituite secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 50.

Dette Commissioni possono decidere, in base agli elementi a loro disposizione, di consentire agli interessati di concorrere direttamente al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

In tal caso gli interessati vengono ammessi, su loro richiesta, a sostenere la prova di cui all'articolo 54.

Ai contrattisti ed assegnisti, inseriti nei corsi di dottorato di ricerca, è corrisposto un assegno pari a quello previsto dall'articolo 49, maggiorato di una integrazione *ad personam* corrispondente alla differenza rispetto all'eventuale migliore trattamento precedente.

Art. 69.

*(Ammissione ai corsi di dottorato
degli ex assistenti volontari)*

Gli ex assistenti volontari che, al termine del loro servizio, di durata almeno quinquennale, siano in possesso dell'attestato rettorale di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, e che inoltre siano risultati vincitori in un concorso per esami e per titoli a cattedre delle scuole secondarie superiori con votazione non inferiore a 80/100 sono ammessi, senza il concorso di cui al secondo comma dell'articolo 68, a frequentare il secondo anno dei corsi di dottorato corrispondenti alla materia già insegnata quali assistenti ovvero corrispondenti a quelle comprese nella classe del concorso nel quale sono risultati vincitori.

Art. 70.

(Divieto di rapporti precari di lavoro)

Ad eccezione degli incarichi d'insegnamento di cui al precedente articolo 15, nelle Università non possono essere costituiti rapporti precari di lavoro, qualunque ne sia il titolo.

Tutte le norme in contrasto con quanto disposto nel comma precedente sono abrogate.

Eventuali rapporti precari di lavoro che fossero costituiti in dispregio di quanto previsto dal presente articolo debbono essere immediatamente denunciati alla Procura generale della Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità.

Art. 71.

*(Dipartimento di scienze dell'educazione
e formazione degli insegnanti)*

Tra i dipartimenti costituiti presso ogni istituzione universitaria è compreso il dipartimento di scienze dell'educazione che ha il fine della ricerca nei settori connessi ai processi formativi e della preparazione degli in-

segnanti dei vari ordini e gradi di scuole nonchè del loro permanente aggiornamento.

Nel solo caso in cui nessuno dei corsi di laurea previsti per una istituzione universitaria abbia consistenti sbocchi nella professione di insegnante, lo statuto dell'istituzione stessa dovrà prevedere convenzioni con altre Università per la formazione professionale di coloro che a tale professione intendono avviarsi.

Ai fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento sono ammessi ai corsi di formazione sia studenti in corso di studio sia laureati: i predetti corsi di formazione sono organizzati dai dipartimenti di scienze dell'educazione, d'intesa con altri dipartimenti interessati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto concerne il tirocinio, detti corsi funzioneranno con la collaborazione del personale direttivo e docente delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e di secondo grado.

A decorrere dal quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, il titolo di abilitazione all'insegnamento in tutti gli ordini e gradi di scuole si consegue unicamente presso il dipartimento di scienze dell'educazione.

A decorrere dalla stessa data i corsi di cui al presente articolo sostituiscono a tutti gli effetti quelli istituiti dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 72.

(Creazione di nuove istituzioni universitarie statali)

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del CNURST, d'intesa con la Regione competente, è costituito un comitato tecnico-amministrativo di sette membri per l'insediamento territoriale e le prime attività delle nuove istituzioni universitarie: di tali membri, cinque debbono essere docenti universitari di ruolo, uno rappresentante della Regione ed uno rappre-

sentante del comune o dei comuni sul cui territorio viene insediata l'Università.

All'istituzione di nuove facoltà e, successivamente, di nuovi dipartimenti si provvede mediante un comitato ordinatore tecnico-scientifico formato da tre docenti eletti dai docenti di tutte le facoltà o dei dipartimenti dello stesso tipo, con il compito di provvedere, secondo le modalità previste dalla legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente nonchè all'avvio dell'attività scientifica e didattica.

I membri del comitato tecnico-amministrativo e del comitato ordinatore tecnico-scientifico costituiscono provvisoriamente il consiglio di ateneo e ne esercitano le funzioni.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento della nuova istituzione universitaria diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore tecnico-scientifico. Il comitato ordinatore decade dopo che abbiano preso servizio i primi tre docenti e viene sostituito dal consiglio di dipartimento costituito in base alle norme vigenti.

Entro un anno il consiglio di ateneo provvisorio deve provvedere alla indizione delle elezioni per la costituzione del consiglio di ateneo, secondo le norme vigenti.

I membri del comitato tecnico-amministrativo decadono entro due anni dalla nomina e, comunque, nel momento della costituzione del consiglio di ateneo.

Art. 73.

*(Limitazione all'iscrizione di studenti
provenienti da altre Regioni)*

Sino a quando non sarà stato completato il programma delle nuove istituzioni universitarie, le iscrizioni a corsi di laurea e di diploma possono essere limitate, in relazione alle possibilità logistiche e didattiche, ai soli studenti appartenenti alla Regione in cui hanno sede le rispettive Università purchè nelle Regioni limitrofe vi siano corsi corrispondenti a iscrizione non limitata.

Art. 74.

*(Programmi di ricerca
e di insegnamento speciali)*

È in facoltà dei dipartimenti promuovere speciali programmi di ricerca e di insegnamento per i lavoratori studenti.

Art. 75.

(Giudizio sugli esami)

Il giudizio sugli esami è sempre emesso a seguito di prova individuale, pur essendo valutati, ai fini della formulazione di tale giudizio, i risultati relativi ad attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo.

Art. 76.

(Trasferimento di funzioni)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti per trasferire al Ministero dell'università e della ricerca:

1) tutte le competenze in materia di istruzione superiore e di fonti di energia non convenzionale rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) tutte le funzioni di vigilanza attribuite dalle vigenti leggi alla Presidenza del Consiglio o ad altri Ministeri sugli enti che finanziano attività di ricerca scientifica o tecnologica, ivi compresi il CNR, il CNEN, l'INFN e tutte le competenze dirette allo svolgimento della ricerca stessa finora attribuite a tali enti.

Con decreto legislativo, in seno al Ministero della pubblica istruzione, sarà soppressa la Direzione generale dell'istruzione superiore ed il personale di ogni qualifica ad essa addetto sarà trasferito nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca; lo

stesso trasferimento sarà disposto nei confronti del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Presidenza del Consiglio, di ogni qualifica, addetto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, agli uffici della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, che si occupano delle fonti di energia non convenzionale, nonché del CNR, CNEN e INFN per quanto riguarda il personale ricercatore, tecnico e con funzioni amministrative legate allo svolgimento della ricerca.

Art. 77.

*(Conservazione delle
posizioni economiche acquisite)*

Sono fatte salve, con assegno *ad personam*, tutte le posizioni economiche acquisite, ivi comprese le retribuzioni degli incarichi di insegnamento corrisposte al personale docente e ricercatore all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 78.

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla presente legge si provvederà con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 79.

(Abrogazione di norme)

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.